



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 15 marzo 2022

Seduta pubblica Sessione I ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 27
Presidente Gianmarco Medusei
Consigliere Segretario Claudio Muzio
O.d.g. n. 1148

Deliberazione n. 5

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI APPROVATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA A SEGUITO DEL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VIGENZA AL BIENNIO 2021-2022. REGOLAMENTO (UE) 1305-2013 - PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020.

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Visti:

- il regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni comuni sui fondi strutturali;
- il regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) 17 luglio 2014, n. 808/2014 della Commissione europea recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- la legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all'attuazione delle politiche comunitarie) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che, relativamente alle modalità attuative di interventi cofinanziati dai fondi comunitari, dispone che le decisioni della Giunta regionale relative a programmi comunitari come definiti nell'ambito del partenariato tra la Regione, l'Amministrazione centrale e la Commissione europea sono trasmesse:

- ai sensi della lettera a), all'esame della Commissione consiliare competente prima della loro trasmissione agli uffici comunitari;
- ai sensi della lettera b), all'esame del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria dopo la decisione comunitaria;

Preso atto che:

- il processo legislativo di approvazione del quadro giuridico della politica agricola comune (PAC) post 2020 non è stato concluso in tempo utile per consentire la predisposizione degli atti necessari alla sua applicazione programmata a partire dal 1° gennaio 2021;
- al fine di garantire continuità nell'attuazione della PAC con il regolamento (UE) n. 2020/2220 è stato prorogato al 31 dicembre 2022 l'attuale periodo di programmazione e definita una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse ordinarie per il biennio 2021-2022;
- per dare attuazione al prolungamento al biennio 2021-2022 del Programma di sviluppo rurale (PSR), è stata predisposta la modifica al Programma, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che è stata esaminata dal Comitato di sorveglianza, consultato con procedura ordinaria avviata in data 6 luglio 2021 e conclusa il 9 agosto 2021;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della citata l.r. 44/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la III Commissione consiliare in data 9 dicembre 2021 ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica sostanziale del Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 (di seguito PSR Liguria);
- la proposta di modifica al PSR Liguria, è stata inviata alla Commissione europea per la valutazione di coerenza ai sensi del citato reg. (UE) n. 1303/2013;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 44/1995 e successive modificazioni e integrazioni, di prendere atto delle modifiche sostanziali al PSR Liguria, così come approvate dalla Commissione europea e riportate nel documento allegato alla presente deliberazioni quale sua parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 2022, n. 83, preventivamente esaminata dalla III Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 3 marzo 2022;

DELIBERA

di prendere atto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 44/1995 e successive modificazioni e integrazioni, delle modifiche sostanziali al Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 in attuazione del regolamento (CE) n. 1305/2013, così come approvate dalla Commissione europea e riportate nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

- O M I S S I S -

Nessun altro Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.

Procedutosi a regolare votazione, palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza del Segretario, si ha il seguente risultato (come da elenco agli atti):

- presenti n. 27
- votanti n. 15
- voti favorevoli n. 15
- astenuti n. 12

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara pertanto approvato il provvedimento.

IL PRESIDENTE
(Gianmarco Medusei)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Claudio Muzio)



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

SHAPE * MERGEFORMAT



REGIONE LIGURIA

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

CCI	2014IT06RDRP006
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Liguria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
Versione	11.0
Stato versione	Aperto

Data dell'ultima modifica	<u>09/08/2021</u>
----------------------------------	-----------------------------------

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	4
2. TIPO DI MODIFICA.....	4
3. MODIFICA RELATIVA ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, TERZO COMMA DEL REGOLAMENTO N. 808/2014 (SENZA TENERE CONTO DEI LIMITI FISSATI IN TALE ARTICOLO).....	4
4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA - ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	4
4.1. MODIFICHE AL PSR A SEGUITO DEI REG (UE) 2020/2094 E REG. 2020/2220.....	5
4.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	5
4.1.2. Capitolo 5 - Descrizione della strategia.....	11
4.1.3. Capitolo 7 - DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI.....	16
4.1.4. Capitolo 8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	18
4.1.5. Capitolo 8.2.4.3.1. M04.01.01(2a) - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.....	20
4.1.6. Capitolo 8.2.4.3.2. M04.01.02(P4) - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole - Investimenti ambientali.....	21
4.1.7. Capitolo 8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	27
4.1.8. Capitolo 8.2.7.3.4. M07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale.....	28
4.1.9. Capitolo 8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26).....	29
4.1.10. Capitolo 8.2.8.3.1. M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici.....	30
4.1.11. Capitolo 8.2.10. M10 - Pagamenti agro climatico ambientali (art. 28).....	31
4.1.12. Capitolo 8.2.10.3.1. M10.01.A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata.....	32
4.1.13. Capitolo 8.2.10.3.2. M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli.....	34
4.1.14. Capitolo 8.2.10.3.3. M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione.....	34
4.1.15. Capitolo 8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	36
4.1.16. Capitolo 8.2.11.3.1. M11.01. - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica.....	37
4.1.17. Capitolo 8.2.11.3.2. M11.02. - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica.....	37
4.1.18. Capitolo 09. - Piano della valutazione.....	38
4.1.19. Capitolo 10 - Piano di finanziamento.....	39
4.1.20. Capitolo 11 - Piano degli indicatori.....	46
4.1.21. Capitolo 13. - Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato.....	52
4.1.22. Impatto della modifica sugli indicatori.....	53
4.1.23. Rapporto tra la modifica e l'AP.....	54
4.2. ALTRE MODIFICHE AL PSR.....	55
4.2.1. Modifiche al Capitolo 7 per riallineamento target.....	55
4.2.2. Capitolo 8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 regolamento (UE) n. 1305/2013.....	59
4.2.3. Capitolo 8.2.2.3.2. M02.03 - Formazione dei consulenti.....	60
4.2.4. Capitolo 8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	62

4.2.5. Capitolo 8.2.4.3.1. M04.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.....	63
4.2.6. Capitolo 8.2.4.3.5. M04.04 - Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali.....	64
4.2.7. Capitolo 8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19).....	66
4.2.8. Capitolo 8.2.6.3.1. M06.01 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori.....	67
4.2.9. Capitolo 8.2.10.3.4. M10.02 - Interventi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura.....	68
4.2.10. Modifiche al capitolo 11 per riallineamento indicatori.....	74
4.2.11. Capitolo 13. - Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato.....	78
4.2.12. Impatto della modifica sugli indicatori.....	78
4.2.13. Rapporto tra la modifica e l'AP.....	78
4.3. INFORMATIVA B.U.L.....	79
4.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	79
4.3.2. Effetti previsti della modifica.....	80
4.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori.....	80
4.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP.....	80

1. Titolo del programma di sviluppo rurale

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

2. Tipo di modifica

[d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera a\)](#)

3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo)

[b. Modifica nel quadro giudiziario dell'UE](#)

4. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

4.1. MODIFICHE AL PSR A SEGUITO DEI REG (UE) 2020/2094 E REG. 2020/2220

4.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il processo legislativo di approvazione del nuovo quadro giuridico della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 non è stato concluso in tempo per consentire agli Stati membri e alla Commissione europea di predisporre gli atti necessari alla sua applicazione a partire dal 1° gennaio 2021.

Al fine di garantire continuità nell'attuazione della PAC, l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2020/2220 proroga di due anni il periodo di durata dei correnti Programmi di Sviluppo Rurale (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022) e il successivo articolo 7 dispone quindi alcune modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013, ivi compreso il suo allegato I che fissa la dotazione finanziaria complessiva, ripartita tra i vari Stati membri, a copertura di questi due ulteriori anni.

L'importo delle dotazioni per lo sviluppo rurale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato in un secondo momento variato, per l'annualità 2021, dal regolamento (UE) n. 2021/399.

Alla luce delle sfide che il settore agricolo e le zone rurali devono affrontare a causa del perdurare della crisi dovuta all'epidemia da COVID - 19, il regolamento (UE) n. 2020/2094 ha istituito lo European Union Recovery Instrument (EURI) a sostegno di una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale.

In conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2020/2094, il regolamento (UE) n. 1305/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220, ha quindi previsto (allegato I bis) che oltre alle risorse "ordinarie" necessarie a coprire il periodo di estensione, siano stanziati risorse ulteriori per finanziare misure volte a favorire tale ripresa (risorse cosiddette EURI, note anche come risorse NGEU – Next Generation EU).

Si provvede, pertanto, ad adeguare il testo del PSR alle nuove disposizioni regolamentari.

A dover essere modificata è innanzitutto la descrizione della strategia (capitolo 5) che necessita di essere aggiornata alla luce delle nuove sfide legate al contrasto della crisi seguita alla pandemia da COVID - 19 e al rilancio dell'economia.

Anche la parte del PSR dedicata alla descrizione delle misure (capitolo 8) subisce una serie di modifiche:

- l'aggiornamento delle schede delle misure la cui dotazione finanziaria viene incrementata con le risorse aggiuntive EURI, le misure M.4, M.7 e M.8 (l'aggiornamento della scheda della misura M.4 ha richiesto, in particolare, l'individuazione, tra gli investimenti ammissibili, di quelli che potranno essere finanziati con tali risorse);
- l'adeguamento alle nuove disposizioni in tema di durata degli impegni agro climatico ambientali (misure M.10 e M.11);
- l'introduzione di una nuova tipologia di operazione nell'ambito della misura M.4.

La modifica di cui al secondo trattino si articola, per quanto riguarda la misura M.10 - Pagamenti agro climatico ambientali, sulle seguenti due posizioni: 1) prosecuzione degli impegni per il sesto o il settimo anno, per gli agricoltori che abbiano terminato l'impegno quinquennale nel 2020 o lo termineranno nel 2021 (fermo restando che, a partire dal 2022, tale prosecuzione non potrà essere superiore a un anno); 2) avvio, nel 2021 e nel 2022, di nuovi impegni triennali per gli agricoltori che non hanno precedenti impegni agroambientali o che intendono comunque iniziarne di nuovi.

In questo secondo caso, invero, per due delle tre tipologie di operazione della misura M.10.1, a termini di regolamento, potrebbero proporsi anche impegni di durata annuale. Gli interventi M.10.1.B - Prati stabili, pascoli e prati pascoli e M.10.1.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione non hanno infatti impegni saltuari, che si realizzano cioè solo in alcuni anni del quinquennio e nemmeno impegni che, per essere completati, richiedono più di un anno.

Dal punto di vista qualitativo, per questi impegni, ogni anno del quinquennio è quindi uguale agli altri.

L'improponibilità di un impegno della durata di un anno per le citate operazioni deriva dall'impossibilità di gestire una domanda multipla, in cui cioè lo stesso beneficiario intendesse attivare l'operazione

M.10.1.B e/o M.10.1.C insieme all'operazione M.10.1.A - Agricoltura integrata, che, al contrario, non può veder comprimere in un solo anno alcuni degli impegni quinquennali.

La modifica propone quindi che tutti i nuovi impegni della misura M.10.1 abbiano durata triennale, con i seguenti adattamenti, limitati all'operazione M.10.1.A:

- resta invariato l'impegno relativo all'analisi del suolo posto all'inizio del periodo (triennale anziché quinquennale);
- per la regolazione degli irroratori, il periodo entro cui effettuare la certificazione delle macchine si restringe da un quinquennio a un triennio;
- la rotazione dei seminativi si abbrevia, da quinquennale a triennale, ma non viene più consentita la ripetizione di una coltura per due anni non consecutivi (nell'arco del triennio si devono riscontrare tre colture diverse, senza ripetizioni).

In tal modo tutti gli impegni di cui sopra risultano pari o più onerosi, e con prestazioni ambientali pari o superiori. Infatti:

- l'analisi del terreno andrà ripetuta ogni tre anni, anziché ogni cinque, consentendo una maggiore precisione e tempestività nei piani di concimazione;
- la certificazione degli irroratori andrà ripetuta ogni tre anni, anziché ogni cinque, perseguendo più efficacemente l'obiettivo di ridurre la quantità di fitofarmaci rilasciata nell'ambiente;
- la rotazione triennale senza ripetizioni consente comunque di alternare tre colture nel poliennio, non diversamente dalla rotazione quinquennale con ripetizione massima di due anni non consecutivi di ciascuna coltura.

Poiché quindi gli impegni triennali determinano ricadute ambientali almeno pari, se non maggiori, agli impegni quinquennali, e costi superiori, i premi da corrispondere restano quelli già originariamente previsti dal programma. Non si ritiene quindi necessario rivedere i conteggi che stanno alla base del calcolo dei premi e la relativa certificazione.

In ordine alla misura M.11.2 - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica si può argomentare in modo analogo a quanto già detto a proposito delle operazioni M.10.1.B e M.10.1.C. Non esistono, infatti, impegni saltuari né impegni che, per potersi sviluppare e concludere, necessitano di un periodo più lungo di un anno.

Per gli anni 2021 e 2022, si ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilità di assumere impegni di durata annuale rinnovabile finché non sarà possibile avviarne di nuovi nell'ambito della prossima programmazione 2023/2027.

Come nel caso della misura M.10.1 anche in quello della misura M.11.2 non si ritiene di dover rivedere il livello dei premi corrisposti, che resta pertanto identico a quanto già stabilito dal PSR.

Si ritiene altresì opportuno, infine dare la possibilità agli agricoltori che terminano i loro impegni della durata di cinque anni nel 2020 e nel 2021, di scegliere se assumere un nuovo impegno della durata di un anno o prolungare l'impegno quinquennale di un anno.

Più ancora che nella corrente programmazione, la nuova PAC avrà un occhio di riguardo e finanziamenti mirati al raggiungimento degli obiettivi di natura ambientale, lotta ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile delle risorse naturali, preservazione delle zone rurali.

In linea con le tendenze *green* della nuova PAC, si colloca la tipologia di operazione M.4.1.2 (P4) - Investimenti nelle aziende agricole finalizzati a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura, che intende operare da effetto incentivante verso la realizzazione di investimenti che muovano primariamente in questa direzione.

Il taglio ambientale dell'operazione è comprovato dagli indubbi effetti positivi che deriveranno dagli investimenti previsti (riduzione della dispersione nel terreno di soluzioni nutritive non riutilizzate, aumento della sostanza organica del terreno che ne migliora la fertilità, eliminazione della dispersione di concime nel suolo, più attenta e costante distribuzione dei formulati attraverso il rilascio controllato di concimi granulari, contrasto

del dissesto idrogeologico, ripristino della biodiversità ecc.).

Riguardo a questi due ultimi benefici ambientali, qualche parola in più merita di essere spesa per il recupero dei prati degradati.

Contestualizzata la presenza dei prati in Liguria, che si trovano soprattutto in alta collina e in montagna e su terreni di giacitura quasi sempre scoscesa, si rileva come il loro degrado sia dovuto generalmente a tre fattori, sinergici tra loro:

- la presenza di ungulati che scavano buche e sollevano il cotico erboso per cercare cibo;
- l'erosione idrica, spesso favorita dall'attività degli ungulati ora descritta;

- il sottoutilizzo, che causa la diffusione di specie infestanti (soprattutto felci) e l'insediamento di specie arbustive. L'esito finale di questo processo di degrado è la scomparsa del prato a favore di un ambiente fortemente degradato, connotato, tra l'altro, da profondi canali di erosione e da suolo con struttura incoerente suscettibile di ulteriore erosione, smottamenti e frane.

Un ambiente del genere è molto più povero di biodiversità e costituisce un rischio costante in termini di dissesto idrogeologico.

Di qui la necessità di interrompere questa spirale di degrado intervenendo fin dalle sue fasi iniziali, con operazioni che riportino il prato a condizioni ottimali (eliminazione flora infestante, ripristino danni causati dalla fauna selvatica, piccole opere di regimazione delle acque, ripristino di abbeveratoi, ecc.).

La nuova tipologia di operazione infine risulta coerente con le condizioni di contesto in cui opera il PSR, in quanto contribuisce al soddisfacimento di alcune delle esigenze del territorio emerse in sede di analisi SWOT (sostenibilità delle aziende agricole, biodiversità agricola, metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale, rischio di erosione del suolo).

Altro investimento di cui preme sottolineare l'importanza ambientale è quello volto a migliorare le serre e le strutture fisse di analoga funzione.

Le colture protette in Liguria interessano soprattutto i settori dell'orticoltura, della floricoltura e del vivaismo orticolo, floricolo ed ornamentale, settori trainanti dell'agricoltura ligure (in sede di analisi di contesto del PSR risulta che la sola produzione di fiori, piante in vaso e fronde verdi rappresenta circa il 70% della produzione lorda vendibile regionale).

Le informazioni presenti nel database della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) Liguria, d'altro canto, forniscono dati sulle percentuali di superfici in serra sul totale della SAU dedicata a colture floricole e ortive (pari, rispettivamente, al 34% e al 33%) e sull'età delle serre (presenza di strutture prossime alla fine del loro ciclo di vita, quindi molto vecchie e inefficienti: di fronte ad una durata tecnica media di quasi 29 anni, le serre risultano infatti, avere un'età media di poco più di 20 anni).

I settori sopra citati sono soggetti ad elevato grado di concorrenzialità sul mercato interno ed estero anche dal punto di vista della compatibilità ambientale.

L'adeguamento di serre e strutture fisse di analoga funzione, si configura come un intervento a valenza ambientale in quanto intervenendo sull'impiantistica per le colture protette (impianti di micro irrigazione e fertirrigazione, termoregolazione e climatizzazione), si ha la capacità di regolare in maniera più accurata il microclima interno, con indubbi vantaggi sul controllo di esigenze idriche e nutrizionali delle colture e termoregolazione dello spazio chiuso che comportano un miglioramento della compatibilità ambientale delle strutture produttive. Dal sostegno a tali interventi, discende la capacità di effettuare azioni mirate e circoscritte di prevenzione su carenze e fitopatie, con un contenimento degli input chimici ed il miglioramento della loro efficienza. Tali azioni rappresentano una netta inversione di tendenza rispetto all'uso generalizzato di fertilizzanti e fitofarmaci il cui accumulo nel suolo è fortemente impattante per l'ambiente naturale nonché a lungo termine alla salute degli operatori agricoli.

L'allineamento alle nuove scadenze regolamentari [articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2020/2220] richiede anche la modifica delle date di presentazione del rapporto di valutazione *ex post* e delle relazioni annuali di attuazione (capitolo 9.5).

Altre due parti del PSR a dover essere riviste alla luce delle nuove disposizioni regolamentari sono il piano di finanziamento (capitolo 10) e il piano degli indicatori (capitoli 7 e 11).

Ricordato che le cifre del piano finanziario sono espresse in quota FEASR, le risorse "ordinarie" ammontano a 39,13 M€ (pari a 91,06 M€ di spesa pubblica totale) a cui devono aggiungersi 13,55 M€ di fondi EURI. Poiché per questi ultimi fondi non è previsto alcun tasso di cofinanziamento nazionale, la cifra complessiva di spesa pubblica totale somma a 104,61 M€.

Questa assegnazione è derivata dalla ripartizione delle risorse tra i diversi programmi italiani (regioni e province autonome, Ministero delle politiche agricole) sancita con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2021.

Dalla rimodulazione finanziaria sono interessate tutte le sei Priorità (P), 10 Focus Area (FA) - 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5E, 6A e 6B - e le seguenti dieci misure:

M.01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;

M.03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

M.04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;

M.05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato e introduzione di misure di prevenzione

M.06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;

M.07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;

M.08 - Sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste;

M. 14 - Benessere degli animali;

M. 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER;

M. 20 - Assistenza tecnica.

Le priorità e le focus area che assorbono le maggiori risorse sono, rispettivamente, la P2 - Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura e la P4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi, e le FA 2A - Migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento e FA 4A - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità.

Dal canto loro, tutte le citate misure vedono incrementata la propria dotazione finanziaria con le risorse cosiddette ordinarie previste a seguito dell'estensione del periodo di programmazione. Le misure M.4, M.7, M.8 vedono incrementata la propria dotazione finanziaria anche con le risorse aggiuntive EURI.

Queste ultime misure sono state individuate come le più adatte a rispondere all'obiettivo di favorire la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali, in linea, peraltro, con gli obiettivi di natura agro climatico ambientali [articolo 58 *bis* regolamento (UE) n. 1305/2013, come introdotto dall'articolo 7, paragrafo 1, punto 12 del regolamento (UE) n. 2020/2220].

Le risorse aggiuntive EURI sono state distribuite tra le misure M.4, M.7 e M.8, in modo da rispettare i vincoli di destinazione posti dallo stesso articolo 58 *bis*. Oltre il 37% (limite regolamentare) di tali risorse andrà, infatti, ad interessare una delle misure indicate al paragrafo 4 (la misura M.8), mentre oltre il 55% (limite regolamentare) sarà allocato a due delle misure richiamate dal successivo paragrafo 5 (le misure M.4 e M.7).

In ambito misura M.8, in particolare, gli investimenti realizzati contribuiranno a promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio. Le misure M.4 e M.7, dal canto loro, punteranno sugli investimenti di innovazione, di ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione, di

accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle zone rurali.

Le risorse EURI quindi punteranno prioritariamente a potenziare la redditività delle aziende agricole e promuovere tecnologie innovative per tali aziende, incentivare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore forestale, adoperarsi per lo sviluppo economico nelle zone rurali [articolo 5, paragrafo 1, punti 2, 5, 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013].

Territorialmente le risorse EURI interesseranno le sole zone rurali, che in Liguria corrispondono alla quasi totalità del territorio regionale, restandone esclusi tre soli comuni.

Rispettato risulta anche il limite massimo del 4% di risorse aggiuntive assegnabili all'assistenza tecnica di cui al paragrafo 6.

L'articolo 58 bis, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, infine, in linea con l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220, dispone che almeno la stessa quota complessiva del contributo FEASR di risorse ordinarie sia riservata, in ciascun programma, alle misure di cui al successivo articolo 59, paragrafo 6 (cosiddetto principio di non regressività ambientale).

La rimodulazione finanziaria in atto mantiene la percentuale fissata *ante* modifica, salita, peraltro, dal 35,91% al 38,12%. Infatti, per poter rispettare la percentuale spettante al programma nazionale, i singoli programmi regionali si sono fatti carico di una quota di regressività ambientale, tenuto conto che:

- è possibile non applicare le su citate disposizioni regolamentari ai programmi nazionali, laddove le misure in questione risultino tutte attuate dai programmi regionali e l'introduzione di esse nel programma nazionale contrasti con il principio della coerenza strategica tra programmi regionali e nazionale [articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013];
- in relazione al principio di non regressività ambientale la quota di cui sopra deve essere mantenuta dallo Stato membro nel suo complesso.

Per controbilanciare l'aumento delle percentuali minimali sostenute dai programmi regionali (per la Liguria, +2,21%), il programma nazionale ha trasferito agli stessi parte delle proprie risorse (per la Liguria, 1,34 M€).

Di seguito due tabelle riassuntive riguardo alla conformità della proposta finanziaria al requisito di non regressione, sia per il FEASR che per le risorse EURI, nonché alle soglie del 37% e del 55% previste per l'allocazione delle risorse EURI, alla soglia del 5% per le risorse allocate a Leader e al tetto del 4% per le risorse allocate all'assistenza tecnica.

	Risorse Regione Liguria. Quota FEASR	Soglia di non regressività comprensiva della quota MIPAAF (38,12%)	Importo destinato alle misure di cui all'art. 59, comma 6 (38,12%)	Soglia "ambientale" 37% (SOGLIA REGIONALE 35,91%)	Risorse destinate alle misure ambientali (37,27%)	Soglia "innovazione" (55%)	Risorse destinate alle misure per l'innovazione (62,73%)
FEASR - risorse aggiuntive	39.139.430,73	14.918.556,29	14.918.556,29				
EURI	13.550.395,42			5.013.646,31	5.050.000,00	7.452.717,48	8.500.395,42

	Risorse Regione Liguria. Quota FEASR	Soglia di non regressività Regionale (35,91%)	Importo destinato complessivamente alle misure di cui all'art. 59, comma 6 (36,47%)	Soglia Leader (5%)	Risorse destinate alla misura Leader (6,18%)	Tetto assistenza tecnica (4%)	Risorse destinate all'assistenza tecnica (3,69%)
Risorse totali del PSR	185.780.826,16	66.713.894,67	67.758.018,29	9.289.041,31	11.472.531,06	7.431.233,05	6.863.309,86

All'interno delle misure interessate dalla modifica, le tipologie di intervento coinvolte sono le seguenti:

- M. 01.01 - Azioni di formazione e acquisizione di competenze;
- M. 03.02 - Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno
- M. 04.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole;
- M. 04.02 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli;
- M. 04.03 - Infrastrutture per lo sviluppo, ammodernamento, adattamento dell'agricoltura o selvicoltura;
- M. 04.04 - Investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimaticoambientali
- M. 05.02 - Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato;
- M. 06.01 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori;
- M. 06.04 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole;
- M. 07.02 - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali;
- M. 07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale;
- M. 07.05 - Infrastrutture turistiche e ricreative;
- M. 08.03 - Prevenzione danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici;
- M. 08.05 - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste;
- M. 14.01 - Pagamenti per il benessere degli animali;
- M. 19.02 - Attuazione di interventi nella strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

La scelta di destinare le nuove risorse alle misure/tipologie di intervento sopra richiamate deriva, nella maggioranza dei casi, dall'interesse suscitato in sede di attuazione tra i potenziali beneficiari: spesso, peraltro, le domande di sostegno presentate assommano ad una richiesta di contributo superiore alla disponibilità delle risorse per esse previste in fase di programmazione.

Per due tipologie di intervento M.7.5 e M.19.2 vale, invece, una motivazione diversa.

La prima non ha ancora visto l'apertura di alcun bando. Il successo riscontrato dalle misure M.7.2 e M.7.4, che hanno registrato richieste di contributo ben al di sopra delle aspettative, hanno infatti indotto alla decisione di rinviare l'emanazione del bando ad un momento successivo, a seguito di un adeguato incremento delle risorse finanziarie a disposizione.

La seconda tipologia di intervento (M.19.2), analogamente, necessita di un incremento di risorse per un allineamento delle stesse alla spesa che in sede di selezione dei GAL era stata richiesta ed ammessa.

L'aumento del *plafond* finanziario per l'assistenza tecnica (M.20) costituisce una conseguenza logica dell'introduzione di nuove risorse.

Non è previsto, invece, alcun incremento dell'allocazione finanziaria delle misure M.10 e M.11. Le

attuali risorse attribuite a queste due misure sono valutate sufficienti a coprire le spese che deriveranno dalla proroga annuale degli impegni o dai nuovi impegni da assumere a partire dal 2021.

Anche la misura M.12 non ha necessità di veder aumentata la propria dotazione finanziaria, allo stato attuale in grado di poter soddisfare le richieste di adesione ad essa.

Strettamente connessa alla modifica finanziaria risulta quella del piano degli indicatori (capitolo 11) che, necessita di una rivisitazione dei valori degli indicatori inerenti alle misure interessate dalla suddetta modifica. I nuovi valori saranno quantificati proporzionalmente all'aggiunta delle nuove risorse. Per la quantificazione ci si avvarrà della stessa base di calcolo utilizzata in sede di programmazione. La revisione dei valori di alcuni degli indicatori implica poi anche l'allineamento ad essi delle cifre indicate in alcune delle tabelle del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (capitolo 7).

Al riguardo si rinvia, per maggiori dettagli, alla sezione 4.1.22.

La modifica finanziaria proposta richiede, infine, che vengano allineati i valori degli importi fissati per ciascuna misura in tema di regime di aiuti di Stato (capitolo 13).

La proposta di modifiche al PSR riguarda anche altre modifiche non legate all'entrata in vigore dei regolamenti (UE) n. 2020/2094 e n. 2020/2220, per le quali si rinvia alla sezione 4.2.

4.1.2. Capitolo 5 - Descrizione della strategia

4.1.2.1. *Effetti previsti della modifica* Il testo attuale del PSR è così modificato:

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

(...)

La strategia e le linee di azione illustrate nelle pagine precedenti, in fase di redazione del PSR delineate per la programmazione 2014/2020, possono ancora ritenersi attuali e pertanto estendersi anche agli anni 2021 e 2022, in linea peraltro con quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2020/2220 che, nell'attesa si concluda la procedura legislativa di approvazione del nuovo quadro giuridico della PAC post 2020, prevede che l'attuale quadro giuridico debba continuare ad applicarsi per un periodo aggiuntivo di due anni.

5.1.4 - Risposta alla crisi causata dall'epidemia di COVID - 19

La diffusione dell'epidemia da COVID - 19 ha determinato, a partire dai primi mesi del 2020, una crisi mondiale di dimensioni senza precedenti, che ha duramente colpito il sistema sanitario, il tessuto economico e la sfera sociale.

Le misure restrittive degli spostamenti messe in atto, e prorogate a più riprese, a seguito di questa epidemia, unitamente alla chiusura obbligatoria di numerose attività (imprese, negozi, mercati, ristoranti, esercizi ricettivi, ecc.), si sono negativamente riflesse anche nel settore dell'agricoltura e, in generale, nel mondo dello sviluppo rurale (cali della domanda e dell'offerta, difficoltà di liquidità e nei flussi di cassa, incertezza sul piano degli investimenti).

Questa situazione estrema ed eccezionale richiede una risposta altrettanto eccezionale consistente nella messa in campo di azioni straordinarie che, mirate esclusivamente a far fronte all'impatto della crisi da COVID - 19, ne scongiurino una recrudescenza e nello stesso tempo consentano una

ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi e le ambizioni del Green Deal europeo.

È pertanto necessario intervenire, per gli anni 2021 e 2022, con l'aggiunta di risorse supplementari da utilizzare per finanziare quelle misure che, nell'ambito del programma, meglio rispondono al perseguimento di tali obiettivi.

5.2.1. P1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...) Per le suddette ragioni si quantifica nel **5,784,44%**, la “percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del reg. (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR” quale indicatore target T1.

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente lo **0,410,37%** della spesa pubblica totale.

5.2.2. P2 Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

Per le suddette ragioni si quantifica in **7,1711,77%**, la “percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento quale indicatore target T4.

(...)

Il protrarsi della pandemia ha indotto l'Unione europea a stanziare, accanto alle risorse di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, risorse aggiuntive c.d. EURI [dal regolamento (UE) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument] per il settore agricolo e le zone rurali. A questa focus area sono assegnate parte di tali risorse. ~~A questa focus area sono state destinate~~ Complessivamente a questa focus area è destinato il **-31,0930,89%** della spesa pubblica totale (**29,63% di risorse ordinarie e 1,26 % di risorse EURI**).

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...) L'indicatore target T5 “percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR” viene quantificato nel 2,763,75%. A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente il 4,504,69% della spesa pubblica totale.

5.2.3. P3 Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

Per tali motivi si quantifica in 4,311,61%, la percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori quale indicatore target T6. A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente il 6,526,82% della spesa pubblica totale.

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

Per tali motivi si quantifica in 0,690,25%, la “percentuale di aziende agricole ~~che partecipano a regimi di gestione del rischio~~” quale indicatore target T7 che investono in azioni di prevenzione e/o beneficiano di azioni di prevenzione di enti pubblici e/o consorzi” quale indicatore di obiettivo specifico 01. A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente l' 2,041,81% della spesa pubblica totale.

5.2.4. P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

(...)

L'indicatore target T9 “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi” viene quantificato nel 7,7121,76%. L'indicatore target T8 “percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità” viene quantificato in 1,651,93%.

A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente il 18,2521,78% della spesa pubblica totale.

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

L'indicatore target T10 “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica” viene quantificato nel ~~11,63~~19,76%.

(...)

A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente il ~~4,763,78~~% della spesa pubblica totale.

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

L'indicatore target T12 “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo” viene quantificato nel ~~15,14~~19,76%.

L'indicatore target T13 “percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo” viene quantificato nello ~~0,290,09~~%.

(...)

A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente il ~~6,773,42~~% della spesa pubblica totale.

5.2.5. P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio economia

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...) Per tali motivi si quantifica in 2.160.000 euro il “totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile” quale indicatore target T16. A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente lo ~~0,480,36~~% della spesa pubblica totale.

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

Per tali motivi si quantifica nel ~~11,2,07~~% la “percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio” quale indicatore target T19.

Oltre alle risorse ordinarie di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, a questa FA è altresì assegnata parte delle risorse aggiuntive c.d. EURI [regolamento (UE) n. 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument] che l'Unione europea ha stanziato per contrastare l'impatto della pandemia da COVID - 19 nel settore agricolo e nelle zone rurali. A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente il ~~5,797,96~~% della spesa pubblica totale (6,74% di risorse ordinarie e 1,22% di risorse EURI).

5.2.6. P6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

Oltre alle risorse ordinarie di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, a questa FA sono altresì assegnate parte delle risorse aggiuntive c.d. EURI [dal regolamento (UE) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument] che l'Unione europea ha stanziato per contrastare l'impatto della pandemia da COVID - 19 nel settore agricolo e nelle zone rurali. A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente ~~l'1,61~~il 5,49% della spesa pubblica totale (4,69% di risorse ordinarie e 0,80% di risorse EURI).

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

L'indicatore target T21 "percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale" viene quantificato nel ~~58,61~~78,93%.

(...)

A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente il ~~8,04~~6,44% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

A questa focus area ~~sono state destinate~~ è destinato complessivamente il ~~4,23~~3,16% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

4.1.3. Capitolo 7 - DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

4.1.3.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Aggiustamento "EURI" (c)	Valore assoluto del target
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	2.213 <u>3.136,00</u>		161,00	2.213 <u>2.975,00</u>
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	110.710.000,00 <u>147.384.521,38</u>		<u>5.200.395,42</u>	110.710.000,00 <u>142.184.125,96</u>
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione e dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	29.090.000,00 <u>35.766.655,10</u>			29.090.000,00 <u>35.766.655,10</u>
			(...)			
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	95.385.000,00 <u>120.095.461,35</u>			95.385.000,00 <u>120.095.461,35</u>
			(...)			
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	19.415.000,00 <u>34.465.000,00</u>		<u>5.050.000,00</u>	19.415.000,00 <u>29.415.000,00</u>
			(...)			

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)				<u>1,00</u>
	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	44.365.000,00 <u>62.518.045,00</u>		<u>3.300.000,00</u>	44.365.000,00 <u>59.218.045,00</u>
(...)						

(...)

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Aggiustamento "EURI" (c)	Valore assoluto del target
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Operazioni (numero) - M04.2 - Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare (art. 17)	72,00 <u>95,00</u>			72,00 <u>95,00</u>
<u>P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura</u>	<u>X</u>	<u>Superfici interessate da investimenti (ettari) - M08.5 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste (art. 21-26)</u>	<u>1.695,00</u>			<u>1.695,00</u>
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Operazioni (numero) - M08.3 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 21-26)	80,00 <u>172,00</u>		<u>31,00</u>	80,00 <u>141,00</u>

4.1.4. Capitolo 8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

4.1.4.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.4.1. Base giuridica

- (...)
- [Regolamento \(UE\) n. 2020/2220 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19](#)

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

(...)

La misura 4, nel suo complesso, concorre alle focus area:

- 2a: in quanto, attraverso le sottomisure 4.1 e 4.3, le imprese agricole e forestali hanno la possibilità di migliorare la propria redditività e quindi la loro competitività sul mercato grazie alla realizzazione o potenziamento di infrastrutture e all'attivazione di processi produttivi innovativi e/o più efficienti
- 3a: in quanto attraverso la sottomisura 4.2 consente di migliorare la competitività dei produttori primari attraverso la creazione di un valore aggiunto dei prodotti agricoli privilegiando l'impiego diretto degli stessi prodotti nell'ambito della filiera agroalimentare nonché di migliorare la qualità dei prodotti;
- 4a: in quanto attraverso la sottomisura 4.4 promuove investimenti direttamente finalizzati alla tutela del paesaggio e alla salvaguardia della biodiversità;
- [4a - 4b - 4c: in quanto, attraverso la sottomisura 4.1 \(operazione P4,\) preserva, ripristina e valorizza gli ecosistemi connessi all'agricoltura \(salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi\).](#)

Nell'ambito della misura 4 sono attivate tutte le sottomisure che concorrono alle seguenti focus area/priorità:

Sottomisure	Operazione	Focus area / <u>Priorità</u>
4.1	<u>M04.01.01(2a)</u>	Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole
<u>4.1</u>	<u>M04.01.02(P4)</u>	<u>Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura</u>
4.2	M04.02(3a)	Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera
4.3	M04.03(2a)	Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole
4.4	M04.04(4a)	Salvaguardia e ripristino della biodiversità

(...)

La misura concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID - 19. Si configura, pertanto, la necessità di un rafforzamento nella realizzazione delle azioni da essa previste.

A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie aggiuntive che i regolamenti (UE) n. 2020/2094 e n. 2020/2220 hanno messo a disposizione per il perseguimento dell'obiettivo.

Nell'ambito della misura M.4, tali risorse aggiuntive, c.d. EURI [dal regolamento (UE) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument], sono allocate alla tipologia di operazione M.4.1.- supporto agli investimenti nelle aziende agricole. Esse sono programmate e monitorate separatamente rispetto alle risorse ordinarie assegnate alla stessa misura a copertura del periodo 2014/2022.

4.1.5. Capitolo 8.2.4.3.1. M04.01.01(2a) - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole

4.1.5.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

(...)

Gli investimenti di cui ai punti 1 (limitatamente alla ristrutturazione di fabbricati), 3 (limitatamente a nuove specie varietali), 5, 6, 7, 8 e 11, potranno essere finanziati con le nuove risorse aggiuntive c.d. EURI solo nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 58 bis, paragrafo 5, comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 [così come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220], a condizione cioè che essi promuovano lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuiscano ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro climatico ambientali perseguiti dallo stesso regolamento.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

(...)

11. Gli investimenti di cui ai punti 1 (limitatamente alla ristrutturazione di fabbricati), 3 (limitatamente a nuove specie varietali), 5, 6, 7, 8 e 11 potranno essere finanziati con le nuove risorse aggiuntive c.d. EURI alle condizioni di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 5, comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 [così come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220].

Specificità settoriali.

(...)

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

(...)

15. Non rispetto, per quanto concerne gli investimenti finanziati con le nuove risorse aggiuntive c.d. EURI, delle condizioni di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 5, comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 [così come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220].

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

(...)

15. Il controllo delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 58 bis, paragrafo 5, comma 1 del regolamento (UE) 1305/2013 sarà attuato verificando che gli investimenti siano realizzati nelle zone rurali utilizzando la base dati delle zonizzazioni già in uso nel PSR. Per quanto concerne le finalità delle azioni intraprese saranno predisposte apposite modalità di controllo di concerto con l'Organismo Pagatore nell'ambito del VCM.

4.1.6. Capitolo 8.2.4.3.2. M04.01.02(P4) - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole - Investimenti ambientali

4.1.6.1. Effetti previsti della modifica Il testo attuale del PSR è così modificato:

M04.01.02(P4) - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura. Sottomisura:

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione persegue l'obiettivo di preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura tramite la realizzazione di investimenti aziendali finalizzati principalmente a tale scopo o compatibili con esso.

Il tipo di operazione risponde ai fabbisogni F03, F17, F23, F26 e F27 individuati in seguito all'analisi SWOT, e concorre alla priorità n. 4.

Oltre alla priorità n. 4, l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA:

2a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole 5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura.

In merito alla qualità dell'aria, la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

Analogamente ad altri interventi per i quali è previsto il sostegno dalla misura M.4.1.1, il recupero dei prati degradati costituisce un investimento a tantum soggetto alle condizioni di stabilità delle operazioni e va considerato al netto di costi di mantenimento e/o di esercizio.

In tali termini, il sostegno previsto nell'ambito dell'operazione M. 4.1.2 esclude di fatto qualsiasi rischio di doppio finanziamento da altre operazioni del PSR, in particolare rispetto al premio previsto dall'operazione M. 10.1.B - interventi su prati stabili, pascoli e prati pascoli.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, articoli 61, 65 e 69;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Beneficiari

Imprese agricole singole e associate.

Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità ambientale dell'azienda agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli investimenti possono riguardare esclusivamente la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti riconducibili alla FA 4B:

1. miglioramento di serre e strutture fisse di analoga funzione con l'introduzione di controllo e regolazione dei fattori ambientali (umidità, temperatura, illuminazione), aperture insect-proof e altri impianti ed attrezzature atti a ridurre l'incidenza di insetti dannosi e malattie fungine/batteriche e di conseguenza ridurre l'impiego di fitofarmaci;
2. acquisto di macchine irroratrici a basso o ultra basso volume di erogazione in alternativa a irroratrici a volume normale/alto, che consentano rispetto a queste ultime, una riduzione dei volumi erogati di almeno il 50%;
3. acquisto di macchine per la disinfezione del terreno con mezzi fisici (calore);
4. realizzazione di impianti di coltivazione fuori suolo a ciclo chiuso in alternativa a impianti di coltivazione fuori suolo a ciclo aperto;
5. realizzazione di impianti e acquisto di attrezzature per il recupero delle acque piovane e per il riuso dell'acqua proveniente da impianti di depurazione aziendali e non aziendali.

Sono ammissibili le seguenti spese riconducibili alla FA 4C:

6. realizzazione di impianti per il compostaggio dei sottoprodotti organici aziendali;
7. acquisto di bio triturator e analoghe macchine per la triturazione al fine di rendere idonei alla distribuzione sul terreno e/o al compostaggio di residui di potatura, residui delle coltivazioni, infestanti;
8. acquisto di macchine invasatrici con dosatore automatico per concimi granulari in alternativa a macchine invasatrici tradizionali.

Sono ammissibili le seguenti spese riconducibili contemporaneamente alle FA 4A, 4B, 4C:

9. recupero di prati degradati mediante decespugliamento, eliminazione delle infestanti, ripristino di danni da fauna selvatica, trasemine e di quant'altro occorrente e correlato a tali operazioni;
10. acquisto di software specifico e/o di brevetti e licenze per la riduzione dei consumi idrici ed energetici, di fitofarmaci, di concimi, per la gestione di reflui, rifiuti ed emissioni.

Condizioni di ammissibilità

- 1) Impresa agricola dotata di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola.
- 2) Ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in termini di Produzione Standard (PS), dovrà essere superiore a 18.000 Euro, ridotta a 14.000 Euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato "PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg.

1305/2013". Nel caso di investimenti collettivi il requisito di ammissibilità si considera assolto se, ad investimenti ultimati, la dimensione economica media delle aziende interessate è superiore ai limiti sopra stabiliti.

3) Presentazione di un piano di sviluppo aziendale in cui sono dimostrati:

□ il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini ambientali: ripristino/conservazione di habitat, riduzione dei consumi di concimi, di fitofarmaci e di acqua, riduzione delle emissioni, riduzione degli output di reflui e rifiuti di origine aziendale; □ la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti.

4) Per quanto riguarda la definizione di "aziende agricole associate": vedere capitolo 8.2.4.3.1.11.

Specificità settoriali:

Per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell'apicoltura si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1

Non sono previsti limiti territoriali.

L'intensità dell'aiuto è pari a:

40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% per ciascuno dei seguenti casi:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Imprese condotte, al momento della presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013.
- Imprese operanti in aree rurali di tipo D;
- Investimenti che hanno effetto su più di uno dei seguenti fattori ambientali: 0 miglioramento/conservazione della biodiversità; 0 migliore gestione dell'acqua; 0 migliore gestione del suolo; 0 riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci; 0 riduzione della produzione di reflui/rifiuti/emissioni e/o loro trattamento, riciclaggio e riuso.
- Investimenti realizzati in area parco, in zone Natura 2000 e nelle ZVN. Per l'applicazione dei principi di cui sopra, e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013, le domande saranno classificate in base a un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013;
- progetti integrati;
- investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate,
9. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM)
10. Verifica del PAS (sostenibilità finanziaria ed economica dell'investimento)
11. Tracciabilità dei controlli effettuati;
12. Valutazione dei criteri di selezione;
13. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

Misure di attenuazione

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione;
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezziari, confronto di tre preventivi;
4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere: adozioni di sistemi standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione del personale istruttore;
9. Verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM)

10. Verifica del PAS: adozione di sistemi di valutazione standardizzati basati su elementi oggettivi e, per casi particolari, istituzione e di una commissione di valutazione.

11. Tracciabilità dei controlli effettuati: check-list standardizzate e informatizzate per ogni controllo effettuato
12. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del personale;
13. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento: informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.

Valutazione generale della misura

La sottomisura M04.01.P4 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.3.2.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.2.9.2 (VCM).
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.4.3.2.9.2

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore, è verificabile e controllabile.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

[Non pertinente](#)

Definizione di investimenti collettivi

[Non pertinente](#)

Definizione di progetti integrati

[Vedere capitolo 8.2.4.6](#)

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

[Vedere capitolo 8.2.4.6](#)

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

[Non pertinente, in quanto il presente tipo di operazione si riferisce alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013.](#)

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

[Vedere capitolo 8.2.4.6](#)

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Vedere capitolo 8.2.4.7](#)

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Vedere capitolo 8.2.4.7](#)

4.1.7. Capitolo 8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

4.1.7.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.7.1. Base giuridica

- (...)
- [Regolamento \(UE\) n. 2020/2220 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19](#)

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

(...)

[La misura concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID - 19. Si configura, pertanto, la necessità di un rafforzamento nella realizzazione delle azioni da essa previste.](#)

[A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie aggiuntive che i regolamenti \(UE\) n. 2020/2094 e n. 2020/2220 hanno messo a disposizione per il perseguimento dell'obiettivo.](#)

[Nell'ambito della misura M.7, tali risorse aggiuntive, c.d. EURI \[dal regolamento \(UE\) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument\], sono allocate alla tipologia di operazione M.7.4- investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale, Esse sono programmate e monitorate separatamente rispetto alle risorse ordinarie assegnate alla stessa misura a copertura del periodo 2014/2022.](#)

4.1.8. Capitolo 8.2.7.3.4. M07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale

4.1.8.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

(...)

[Il tipo di operazione concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID - 19.](#)

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- (...)
- [Regolamento \(UE\) n. 2020/2094](#)

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Questa tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese relative agli investimenti di realizzazione delle infrastrutture relativi a:

(...)

[Nell'ambito delle risorse "EURI - European Recovery Instrument" messe a disposizione con il Regolamento \(UE\) 2094/2020 - e nei limiti stabiliti dal Regolamento \(UE\) 1305/2013, articolo 58 bis, comma 5 - la sottomisura finanzia investimenti destinati alla diffusione, a favore della popolazione locale, delle tecnologie informatiche favorendo l'accesso ai servizi disponibili in rete quali ad esempio la Didattica a Distanza \(DAD\), il telelavoro, la telemedicina, ecc.](#)

[In tale ambito sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:](#)

- [adeguamento di locali pubblici per renderli fruibili ai cittadini, compreso l'abbattimento di barriere architettoniche per favorirne l'accesso ai soggetti portatori di handicap;](#)
- [realizzazione di impianti sia interni ai locali che per il collegamento all'infrastruttura di rete internet;](#)
- [acquisto di attrezzature informatiche e SW.](#)

4.1.9. Capitolo 8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

4.1.9.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.8.1. Base giuridica

- (...)
- [Regolamento \(UE\) n. 2020/2220 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19](#)

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

(...)

[La misura concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID - 19. Si configura, pertanto, la necessità di un rafforzamento nella realizzazione delle azioni da essa previste.](#)

[A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie aggiuntive che i regolamenti \(UE\) n. 2020/2094 e n. 2020/2220 hanno messo a disposizione per il perseguimento dell'obiettivo.](#)

[Nell'ambito della misura M.8, tali risorse aggiuntive, c.d. EURI \[dal regolamento \(UE\) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument\], sono allocate alla tipologia di operazione 8.2.8.3.1. M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Esse sono programmate e monitorate separatamente rispetto alle risorse ordinarie assegnate alla stessa misura a copertura del periodo 2014/2022.](#)

**4.1.10. Capitolo 8.2.8.3.1. M08.03 - Prevenzione dei danni
cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità
naturali ed eventi catastrofici**

4.1.10.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

(...)

[Il tipo di operazione concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID - 19.](#)

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- (...)
- [Regolamento \(UE\) n. 2020/2094](#)

4.1.11. Capitolo 8.2.10. M10 - Pagamenti agro climatico ambientali (art. 28)

4.1.11.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

(...)

La durata degli impegni avviati fino al 2020 compreso è di 5 anni e il richiedente, limitatamente alle operazioni M10.01.A e M10.01.B, deve impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per tutta la durata dell'impegno.

La durata degli impegni agro-climatico-ambientali avviati nel 2021 e 2022 è stabilita in tre anni.

Gli agricoltori che terminano i loro impegni quinquennali negli anni 2020 e 2021 possono prolungare il loro impegno quinquennale di un ulteriore anno, rinnovabile fino a una durata massima complessiva di sette anni. A partire dal 2022, la proroga annuale degli impegni dopo la fine del periodo iniziale non può superare un anno.

(...)

Ampliamento delle superfici e delle UBA oggetto d'impegno

Se il beneficiario aumenta annualmente la superficie della propria azienda oppure il numero di UBA per l'operazione 10.01.C, sino al 15 % può estendere l'impegno alla superfice e alle UBA aggiuntive per il restante periodo di esecuzione. Se l'ampliamento è superiore al 15 % della superficie aziendale oppure, per l'operazione 10.01.C, al 15% del numero di UBA, il beneficiario deve sostituire l'impegno iniziale con un nuovo impegno quinquennale. Nel 2021 e nel 2022, gli agricoltori che hanno completato almeno il secondo anno dell'impegno quinquennale devono avviare un nuovo impegno triennale nel caso sia superiore al 15% l'ampliamento della superficie o del numero di UBA sottoposti a impegno. Limitatamente al 2021, l'avvio di un nuovo impegno triennale non è consentito agli agricoltori che hanno avviato un nuovo impegno quinquennale nel 2020.

4.1.12. Capitolo 8.2.10.3.1. M10.01.A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

quale del PSR è così modificato:

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

azienda, quindi, deve sottostare, per tutto il **quinquennio** periodo di impegno previsto cui ha diritto, agli impegni di seguito precisati (per gli approfondimenti si vedano i Disciplinari produttivi di produzione integrata disponibili sul sito regionale www.agriligurianet.it).

Avvicendamento colturale

è richiesto il rispetto di una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo due anni (non consecutivi) per ogni coltura. Per gli impegni triennali avviati nel 2021 e 2022, la rotazione è triennale. In tale caso non sono consentite ripetizioni di coltura nell'arco del triennio. In questo modo è possibile ridurre i fenomeni di stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti, contribuendo, quindi, anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari. L'introduzione di colture leguminose azotofissatrici, o più in generale da rinnovo, aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del "greening" dove si cita solamente la diversificazione delle colture e determina benefici ambientali agronomici superiori. Comunque, pur essendo un impegno obbligatorio, non viene preso in considerazione nel calcolo del premio pertanto, non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal "greening". **04. Fertilizzazione**

è richiesto di ridurre del 20 % la quantità di fertilizzanti azotati e del 25 % la quantità di fertilizzanti fosforati e di potassio rispetto alla dose ordinarmente applicata ~~dose~~ di macroelemento necessaria per la coltura e calcolata in situazioni medie di clima, fertilità del suolo e resa. Le schede tecniche alle dosi standard delle diverse colture sono disponibili sui DPI nella sezione tecniche agronomiche ([link: http://www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it)).

Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione, nell'arco del periodo di impegno cui l'agricoltore ha diritto, di una certificazione volontaria di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i Centri Prova autorizzati dalla Regione ~~(da effettuarsi ogni 5 anni)~~ per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. La certificazione deve essere eseguita entro il 2° anno d'impegno. Tale controllo è di grado superiore rispetto al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto comprende ulteriori parametri da verificare.

COSTI AGGIUNTI / E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI	VERIFICAZIONE METODI DI COMMITMENT	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMIC	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	MINIMUM ACTIVITIES	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	REQUISIT MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	IMPEGNI
(...)								
<p>amento culturale</p> <p>rispetto di una rotazione quinquennale che almeno tre colture principali e prevede al anni (non consecutivi) per ogni coltura. Per gli nnali avviati nel 2021 e 2022 la rotazione è tal caso non sono consentite ripetizioni di arco del triennio.</p> <p>ultura sono riportate le indicazioni specifiche intervalli che si devono rispettare per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di per le diverse colture che tengono conto della delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari ematiche che derivano ad esempio dalle analisi e</p>								
(...)								
<p>e volontaria delle macchine distributrici dei prodotti</p> <p>onsiste nell'acquisizione, nell'arco del periodo di l'agricoltore ha aderito, di una certificazione i "regolazione o taratura" strumentale effettuata tri Prova autorizzati dalla Regione (da effettuarsi) per le macchine che distribuiscono i prodotti a completamento delle operazioni del controllo Tale controllo è di grado superiore rispetto al inzionale previsto dalla baseline in quanto lteriori parametri da verificare.</p>								
<p>MERGEFORMAT</p> <p style="text-align: center;">8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità</p> <p>beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata 'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. tratto di affitto, titolo di proprietà). Fermo restando l'obbligo di adesione a impegni quinquennali poliennali, è consentita la presentazione della domanda di adesione alla misura che nel caso in cui i documenti attestanti la disponibilità dei terreni oggetto d'impegno abbiano ata inferiore ai 5 anni al periodo di impegno. (ma almeno superiore ad un anno).</p> <p>oncessa l'adesione all'impegno su parte della SAU aziendale.</p> <p>base all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la superficie richiesta a premio con la domanda iale può variare di anno in anno purché il conseguimento della finalità dell'impegno non sia promesso e l'impegno non si applichi a particelle fisse. Nel corso del periodo di impegno le icelle che formano la superficie indicata a premio della domanda di aiuto possono essere ituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga promesso l'obiettivo dell'intervento. L'ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % a superficie iniziale soggetta ad impegno. Ampliamenti superiori comportano la presentazione na nuova domanda quinquennale.</p>								

4.1.13. Capitolo 8.2.10.3.2. M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

4.1.13.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

- agricoltori ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- associazioni di agricoltori

*Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà). Fermo restando l'obbligo di adesione a impegni **quinquennali poliennali**, è consentita la presentazione della domanda di adesione alla misura anche nel caso in cui i documenti attestanti la disponibilità dei terreni oggetto d'impegno abbiano durata inferiore ai **5-anni al periodo di impegno**, (ma almeno superiore ad un anno).*

(...)

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

(...)

*In base all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale può variare di anno in anno purché il conseguimento della finalità dell'impegno non sia compromesso e l'impegno non si applichi a particelle fisse. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano la superficie indicata a premio della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento. L'ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % della superficie iniziale soggetta ad impegno. Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda **quinquennale**.*

(...)

4.1.14. Capitolo 8.2.10.3.3. M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

4.1.14.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

(...)

Gli impegni che deve mantenere il beneficiario sono:

-allevare gli animali seguendo le prescrizioni della baseline;

*- mantenere per tutta la durata dell'impegno **(5-anni)** il numero di unità di bestiame adulto (di seguito UBA) secondo la definizione di cui al capitolo 8, indicate nella domanda di adesione*

all'operazione con facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di forza maggiore.

(...)

4.1.15. Capitolo 8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

4.1.15.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.10.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

(...)

Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari sono sottoposti a due clausole di revisione degli impegni intrapresi:

- 1. adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori della misura, con adeguamento, previa modifica del PSR, del livello di premio onde evitare il doppio finanziamento, ove necessario;*
- 2. adeguamento al periodo di programmazione successivo nel caso di impegni che oltrepassino il 2020.*

Per la sottomisura M11.01 ~~L~~a durata degli impegni è di 5 anni e il richiedente deve impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per tutta la durata dell'impegno.

Per la sottomisura M11.02 la durata degli impegni avviati fino al 2020 compreso è di 5 anni mentre per gli impegni avviati nel 2021 e 2022 è di 1 anno.

Per l'intervento di mantenimento delle pratiche dell'agricoltura biologica è previsto anche il prolungamento dell'impegno di anno in anno per coloro che dopo il quinto anno intendano proseguire per gli anni che restano fino al termine del periodo di programmazione.

4.1.16. Capitolo 8.2.11.3.1. M11.01. - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

4.1.16.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

(...)

Per le aziende zootecniche (ai sensi del Capo II del Reg. (CE) n. 889/2008) è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008.

*L'adesione alla sottomisura M11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni, terminati i quali l'agricoltore può aderire ad un nuovo **quinquennio impegno** sull'operazione M11.02.A "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica".*

4.1.17. Capitolo 8.2.11.3.2. M11.02. - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

4.1.17.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

(...)

Per le aziende zootecniche (ai sensi del Capo II del Reg. (CE) n. 889/2008) è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Per gli impegni avviati fino al 2020 compreso l'adesione alla sottomisura M11.02 ha durata di 5 anni. Nel 2021 e 2022 i nuovi impegni assunti sulla sottomisura M11.02 hanno durata di 1 anno.

Gli agricoltori che terminano i loro impegni quinquennali negli anni 2020 e 2021 possono prolungare il loro impegno quinquennale di un ulteriore anno.

4.1.18. Capitolo 09. - Piano della valutazione

4.1.18.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

9.5. Calendario

(...)

- (...)
- 202~~4~~⁶: *valutazione ex post*
- 2018/202~~3~~⁶: *entro il 30 aprile di ogni anno, presentazione del rapporto di valutazione annuale a supporto della RAA*

Il testo attuale del PSR è così modificato:

5. Piano di finanziamento

5.1. Contributo annuo del FEASR (in Eur)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	28.704.000,00	28.809.000,00	19.279.000,00	18.728.000,00	18.766.000,00	18.805.000,00	21.021.385,80	18.118.044,93	133.091.000,00 172.230.430,73
Totale	0,00	28.704.000,00	28.809.000,00	19.279.000,00	18.728.000,00	18.766.000,00	18.805.000,00	21.021.385,80	18.118.044,93	133.091.000,00 172.230.430,73
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	0,00	1.729.707,73	1.736.024,13	1.161.742,41	1.128.553,50	1.130.843,39	1.133.193,55			8.020.064,71
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								3.919.167,36	9.631.228,06	13.550.395,42
Totale (FEASR + EURI)	0	28.704.000,00	28.809.000,00	19.279.000,00	18.728.000,00	18.766.000,00	18.805.000,00	24.940.553,16	27.749.272,99	185.780.826,15

(...)

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	576.745,11 870.616,86
-----------------------------------	---

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					<p>698.425,00 (2A)</p> <p>848.855,00 (2A)</p> <p>113.897,00 (2B)</p> <p>154.728,00 (3A)</p> <p>219.198,00 (3A)</p> <p>36.533,00 (3B)</p> <p>601.720,00 (P4)</p> <p>137.536,00 (5C)</p> <p>66.619,00 (5E)</p> <p>376.075,00 (6A)</p>
Total						0,00	<p>2.185.533,00</p> <p>2.400.433,00</p>

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					<p>1.179.801,00 (3A)</p> <p>1.394.701,00 (3A)</p>

Total	0,00	1.179.801,00 (3A) 1.394.701,00 (3A)
-------	------	--

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in
---	--------------------------------------	--	--	--	---	--

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014/2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni Main	42.98%					27.933.687,00 (2A) 37.872.436,33 (2A) 6.085.968,00 (3A) 8.031.524,36 (3A) 5.972.071,00 (P4) 13.369.127,29 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni Articolo 59, paragrafo 4, lettera e) bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)	100%					5.200.395,42 (2A)
Total					0,00	39.991.726,00 64.473.483,40

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art. 18)

	FEASR 2014/2020 (%)	all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014/2020 (%)	responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	EUR)	EUR)
--	---------------------	--	--	---	------	------

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					2.720.634,00 (3B) 3.150.434,00 (3B)
Total						0,00	2.720.634,00 (3B) 3.150.434,00 (3B)

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					4.387.273,00 (2A) 5.676.673,00 (2A) 5.995.710,00 (2B) 8.144.710,00 (2B) 464.184,00 (5C) 369.628,00 (6A)
Total						0,00	11.216.795,00 14.655.195,00

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4,	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)

		2020 (%)	lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014/2020 (%)	dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	EUR)	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					1.710.604,00 (P4) 1.772.925,00 (6A) 7.381.954,69 (6A) 5.623.933,00 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Articolo 59, paragrafo 4, lettera e) bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)	100%					3.300.000,00 (6A)
Total						0,00	11.216.795,00 18.016.491,69

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014/2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					2.589.545,00 (2A) 9.343.852,00 (P4) 12.567.352,00 (P4) 5.632.529,00 (5E) 9.930.529,00 (5E)

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Articolo 59, paragrafo 4, lettera e) bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)	100%					5.050.000,00 (5E)
Total						0,00	17.565.926,00 30.137.426,00

10.3.14. M14 - Benessere degli animali (art. 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni Main	42.98%					1.065.904,00 (3A) 1.280.804,00 (3A)
Total					0,00	1.065.904,00 1.280.804,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre Main	42.98%					10.697.722,00 (6B)

regioni							11.472.531,06 (6B)
Total						0,00	10. 697.722,00 11. 472.531,06

10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					4.552.863,00 5.992.693,00
Total						0,00	4.552.863,00 5.992.693,00

4.1.20. Capitolo 11 - Piano degli indicatori

4.1.20.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	5,78 4,44
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	309.657.980,46 414.272.663,30
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	17. 897.000,00 18. 397.000,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui fondi EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	5.085.000,00 5.585.000,00	

(...)

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	3.860,00 4.619,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui fondi EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	3.860,00 4.614,00	

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	7,17 11,77
Numero aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1.450,00 2.378,00

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui fondi EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	900,00 1.388,00	
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	645.000,00 995.000,00	
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.625.000,00 1.975.000,00	
(...)			
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	1.655,00 2.378,00	161,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	11.595.000,00 16.595.000,00	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	97.565.846,00 140.118.852,16	8.372.754,07
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	53.397.292,00 76.721.813,38	5.200.395,42
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	64.992.292,00 93.316.813,38	5.200.395,42
(...)			
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	20.415.416,00 26.415.416,00	
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	10.207.708,00 13.207.708,00	
(...)			

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2,76 3,75
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	558,00 758,00

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
----------------------------	-------------------------------	--------

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	558,00 758,00
	(...)	
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	13.950.000,00 18.950.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	13.950.000,00 18.950.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	13.950.000,00 18.950.000,00

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui fondi EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	380,00 651,00	
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	210.000,00 360.000,00	
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	360.000,00 510.000,00	
	(...)		
M03 - Regimi di qualità prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	2. 745.000,0 0 3. 245.000,0 0	
	(...)		
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	72,00 95,00	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	35.150.000,00 46.386.717,99	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	14.160.000,00 18.686.655,10	
	(...)		
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.480.000,00 2.980.000,00	
	(...)		

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

--	--	--	--

(...)			
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	6.	330.000,0 0
		7.	330.000,0 0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui fondi EURI
(...)			
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	1.642,00 3.047,00	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	13.895.000,00 35.504.005,61	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	13.895.000,00 31.105.461,35	
(...)			

(...)

Foreste

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
(...)		
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	9.665.000,00 25.432.500,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	134,00 353,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	644,00 1.695,00
(...)		

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

(...)

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	1,65 1,93

(...)

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui fondi EURI
(...)			
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	13.105.000,00 28.155.000,00	5.050.000,00
(...)			

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui fondi EURI
(...)			
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni	48,00 238,00	38,00
	Totale spesa pubblica (in EUR)	4.125.000,00 20.475.325,00	3.300.000,00

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui fondi EURI
(...)			
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	16.190.000,00 21.692.950,00	

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto	Output	di cui fondi	Unità
			specifico	previsto	EURI	
01	Imprese agroalimentari beneficiarie (4.2)	M04	3A	68,00 90,00		Numero
(...)						
05	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	M04	P4	223,00		Numero
(...)						

4.1.21. Capitolo 13. - Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato

4.1.21.1. Effetti previsti della modifica

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale - Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali

FEASR (in EUR): ~~795.130,00~~ 874.643,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~1.054.870,00~~ 1.160.357,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~1.850.000,00~~ 2.035.000,00

(...)

13.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE - Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

FEASR (in EUR): ~~429.800,00~~ 644.700,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~570.200,00~~ 855.300,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~1.000.000,00~~ 1.500.000,00

(...)

13.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali - Aiuti per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

FEASR (in EUR): ~~5.221.085,00~~ 6.510.484,90

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~6.926.623,24~~ 8.637.223,10

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~12.147.708,24~~ 15.147.708,00

(...)

13.4. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Supporto alla stesura e aggiornamento di piani di sviluppo, di piani di tutela e di gestione - Aiuti per creazione e miglioramento di infrastrutture - Aiuti per la banda larga - Supporto ai servizi per la popolazione rurale - ...

FEASR (in EUR): ~~9.107.462,00~~ 18.016.491,69

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~12.082.538,00~~ 19.523.833,31

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~21.190.000,00~~ 37.540.325,00

(...)

13.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione

FEASR (in EUR): ~~17.565.926,00~~ [30.137.426,00](#)

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~23.304.074,00~~ [33.282.574,00](#)

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~40.870.000,00~~ [63.420.000,00](#)

(...)

13.11. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Sostegno allo sviluppo locale da parte di gruppi di azione locale (GAL)

FEASR (in EUR): ~~10.697.722,00~~ [11.472.531,06](#)

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~14.192.278,00~~ [15.220.188,94](#)

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~24.890.000,00~~ [26.692.720,00](#)

4.1.22. Impatto della modifica sugli indicatori

L'allocazione di nuove risorse e la conseguente rimodulazione del piano finanziario comportano una modifica al piano degli indicatori. La quantificazione di molti di essi, infatti, viene rivista alla luce delle nuove dotazioni finanziarie definite per le misure collegate.

Ad essere modificati sono innanzitutto i valori di molti indicatori di output, sia di natura finanziaria (totali della spesa pubblica e totali degli investimenti) che di natura fisica (numero di partecipanti ad azioni formative, numero di beneficiari e di operazioni).

Da segnalare che l'aumento dell'allocazione finanziaria della misura M.3 non comporta la variazione del corrispondente indicatore fisico. Tale aumento, infatti, riguarda la sola tipologia di intervento M.3.2 che non vi concorre. Analogamente l'aumento della dotazione finanziaria della misura M.14 non comporta alcuna revisione del corrispondente indicatore fisico. L'aumento, infatti, è finalizzato a pagare contratti già in essere.

Modificati, in quanto direttamente collegati al variare degli output, risultano anche i valori di quattro indicatori di risultato/target [T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR, T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013, T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento) e T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR che devono infatti

giocoforza allinearsi alle nuove cifre definite per gli output delle misure M.1 (art. 14 reg. UE n. 1305/2013), M.4 e M.5.

L'introduzione della nuova tipologia di intervento M.4.1.2 (P4), inoltre, accresce di un'unità il *panel* degli indicatori. Al fine di monitorarne il contributo specifico alla priorità, si è infatti ritenuto opportuno individuare l'indicatore di output che quantifica il numero di aziende beneficiarie del sostegno.

Il piano degli indicatori è strettamente connesso al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Ne consegue che i valori indicati nel secondo devono uniformarsi a quelli determinati nel primo.

L'allocazione di nuove risorse finanziarie a misure che interessano più FA, finisce per incrementare l'indicatore finanziario della spesa pubblica totale di tutte le priorità.

Quanto agli indicatori fisici (comuni), ad essere rivisto al rialzo risulta il solo numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento sommato al numero di aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori (P2). Tale indicatore peraltro continua a rappresentare almeno il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità (articolo 5 del regolamento UE n. 215/2014).

Per la priorità 3, invece, il numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori resta invariato, dal momento che le tipologie di operazioni che concorrono ad esso non sono toccate dalla modifica.

Analogamente dicasi per gli ettari di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità, al miglioramento della gestione idrica e alla migliore gestione del suolo (P4), per gli ettari di terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio e il numero di operazioni di investimenti nella produzione di energia rinnovabile (P5) e per il numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (P6).

In ordine alle priorità 4 e 6, tuttavia, al fine di rispettare il già citato requisito regolamentare della performance framework (indicatori di output superiori al 50% della dotazione finanziaria della priorità), sono stati introdotti due nuovi indicatori fisici.

Si tratta dell'indicatore (alternativo) riferito alle superfici interessate dagli investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste (P4) e dell'indicatore (comune) del numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (P6).

Quanto all'indicatore relativo alla popolazione coperta dai GAL si rinvia al paragrafo 4.2.1.

Dei tre indicatori fisici alternativi, infine, a variare sono i valori riferiti al numero delle operazioni legate alle tipologie di intervento targate M.4.2 ed M.8.3.

Per effetto dell'estensione del periodo di programmazione, infine, tutti gli indicatori dovranno intendersi traggurati al 2025 [articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 2020/2220].

4.1.23. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

4.2. ALTRE MODIFICHE AL PSR

4.2.1. Modifiche al Capitolo 7 per riallineamento target

4.2.1.1. *Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica*

Oltre a quanto già riferito in precedenza circa l'adeguamento degli output e dei target come conseguenza delle modifiche finanziarie (*cfr.* paragrafo 4.1.22), riguardo ai capitoli 7 e 11, in occasione della presente proposta di modifica, si ritiene opportuno procedere anche alla riquantificazione di alcuni altri valori di output e di target.

Tale modifica è indipendente dall'allocazione di nuove risorse ed ha lo scopo di eliminare alcune incongruenze che vanno dal mancato allineamento dei valori ad assunzioni errate che stanno alla base delle quantificazioni fatte in fase di programmazione alla sbagliata interpretazione data ad un indicatore. Solo un caso (output riferiti alla misura M.19) non rientra nelle fattispecie di cui sopra, trattandosi di valorizzazione effettuata in misura proporzionale alle nuove risorse finanziarie assegnate alla misura.

In sede di Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2019 è stato rilevato come la circostanza di livelli obiettivo al 2023 risultanti già superati a fine 2019 sia indicativa di un errore nei presupposti di calcolo degli indicatori di riferimento (T9: *percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi* e T10: *percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica*) oppure di una loro sottostima (T12: *percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo*).

In particolare, nella quantificazione dell'indicatore T9 non è stata presa in considerazione, come invece avrebbe dovuto, la superficie riferita alla misura M.10. Analogamente l'indicatore T10 è stato conteggiato non tenendo conto delle superfici di tutte le misure ad esso concorrenti (tale indicatore, inoltre, presenta anche un errore materiale nella somma dei valori conteggiati). L'indicatore T12, come meglio specificato più sotto, sconta l'errore di partenza commesso nel calcolo degli indicatori di output delle misure di riferimento.

Muovendo dai nuovi valori di output ritenuti più adeguati e sulla base di presupposti di calcolo corretti si è pertanto provveduto a rettificare i valori obiettivo, che risultano in tal modo rivisti al rialzo (lo stato di attuazione riferito agli ettari di superficie coperti dagli impegni previsti dalle misure M.10 ed M.11 è tale peraltro da poter ritenere raggiunti i target prefissati).

Come più sopra anticipato errori tecnici si sono riscontrati nel calcolo delle superfici riferite alle misure M.10 ed M.11.

Nell'ambito della misura M.10, il riferimento ad un premio medio ad ettaro più alto rispetto al reale ha indotto a quantificare un numero di ettari inferiore a quelli che invece si sarebbero dovuti proporre. Nell'ambito della misura M.11, invece, il concorso di due circostanze di contesto è alla base dell'errore di calcolo degli ettari oggetto di impegno:

- 1) la novità, propria dell'attuale programmazione, di dover tenere distinti i valori a seconda si tratti di superfici oggetto di conversione all'agricoltura biologica (M.11.1) o di mantenimento alla stessa (M.11.2): nella programmazione 2007/2013, per la corrispondente misura 2.1.4 azione A si richiedeva di indicare un valore unico, comprensivo dell'intera superficie, indipendentemente dall'una o dall'altra fattispecie;
- 2) la situazione di incertezza circa il considerare come certificate per la prima volta o meno superfici assunte ad impegno nelle annualità a cavallo delle due programmazioni (prosecuzione dell'impegno quinquennale sino a sei o sette anni - possibilità concessa nel 2013 - e approvazione del PSR 2014/2020 ad ottobre 2015).

Ne è conseguito un errore di stima dei parziali degli ettari di superficie (confluiti più verso la misura M.11.2) ma non di quella totale, rimasta sostanzialmente invariata.

Nella sfera della priorità 5E, inoltre, sempre in riferimento alla misura M.11, i valori indicati risultano erroneamente imputati in quota parte anziché per intero, come invece fatto in sede di calcolo dell'indicatore T19: *percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio* a fini RAA (indicatore, peraltro anch'esso riallineato ai nuovi valori).

Ciò premesso, rettificati i presupposti errati presi a base dei relativi conteggi, si provvede, pertanto, a correggere i valori indicati in fase di programmazione.

Sempre in sede di RAA 2019, di fronte al valore obiettivo della percentuale della popolazione rurale interessata dalle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) superato di oltre una volta e mezza, il maggiore risultato viene imputato all'incremento del numero dei comuni aderenti alle SSL selezionate (185) rispetto a quello dei comuni che avevano aderito ai GAL nella programmazione 2007/2013 (166), e di cui si era tenuto conto nella prima fase di sua quantificazione.

L'incremento del numero dei comuni è legato alla nuova classificazione delle zone rurali, come definita nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014/2020, che, per la Liguria, ha significato un numero maggiore di comuni ricadenti nelle zone C - aree rurali intermedie e D - aree rurali con problemi di sviluppo.

Individuato il numero dei Comuni partecipanti alle SSL già nel corso della predisposizione del programma, non si è provveduto, per semplice dimenticanza, ad aggiornare il relativo valore.

Il computo anche della popolazione facente parte dei comuni inizialmente esclusi porta giocoforza ad aumentare l'obiettivo di partenza.

Ancora in ambito misura M.19, si provvede ad allineare gli importi della spesa pubblica totale fissati per ciascuna tipologia di intervento a quelli che sono poi risultati effettivamente in sede di assegnazione delle risorse ai GAL a seguito della loro selezione.

Un errore (di interpretazione) sta invece alla base anche del calcolo dell'indicatore T7: *percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio* (FA 3B) alimentato dall'indicatore di output O4: *numero di beneficiari per azioni di prevenzione* (misura 5.1) - *aziende agricole*.

La metodologia seguita per il calcolo dell'indicatore in questione, che ha portato ad indicare un valore pari a 140, si basa sul presupposto di considerare le potenziali aziende agricole che beneficiano direttamente (n. 50 aziende) o indirettamente (n. 90 aziende) delle opere di prevenzione realizzate da enti pubblici e/o consorzi quali diretti beneficiari del contributo [indicatore di output O4: *numero di beneficiari per azioni di prevenzione* (misura 5.1) - *organismi pubblici*]. Di fatto i beneficiari della misura M.5.1 sostanzialmente sono solo enti pubblici e consorzi].

Così nel caso, ad esempio, della costruzione di un argine, potenziali aziende agricole beneficiarie, dirette e indirette, dell'investimento sono state considerate tutte quelle che, trovandosi a valle dell'argine, potevano ritenersi interessate dallo stesso.

Una corretta interpretazione dell'indicatore (stima delle sole aziende agricole beneficiarie della misura M.5.1 che investono in azioni di prevenzione) avrebbe portato a non valorizzare l'output (e il relativo target) già in sede di programmazione, in quanto non rispondenti a quella che era l'esperienza maturata nel corso della programmazione 2007/2013, dove la corrispondente misura 1.2.6 - Ripristino del potenziale di produzione agricola danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione non aveva visto la partecipazione di aziende private.

Alla luce di quanto sopra, azzerati l'output O4 (M.5.1) e il target T7 (3B), e ritenuto più opportuno

escludere dal ventaglio delle potenziali aziende beneficiarie dell'investimento quelle che ne usufruiscono solo in via indiretta, in sostituzione si propone di introdurre un nuovo indicatore output e un nuovo indicatore target specifici che comprendano sia le sole aziende agricole beneficiarie della M.5.1 che le potenziali aziende agricole che beneficiano direttamente delle opere di prevenzione realizzate da enti pubblici e/o consorzi, quali beneficiari del contributo (per riprendere l'esempio di cui sopra, le sole aziende confinanti con l'argine ricostruito).

Da ultimo, si segnala, il caso di una previsione avanzata in sede di programmazione e non avveratasi in fase di attuazione riguardante i tre indicatori di output riferiti alla misura M.8.4 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici, ovvero:

- 1) spesa pubblica totale;
- 2) terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenirne l'erosione (indicatore comune);
- 3) superficie forestale oggetto di investimenti per il ripristino dei danni derivanti da incendi boschivi, calamità naturale ed eventi catastrofici (indicatore specifico).

L'iniziale valorizzazione degli indicatori fisici (1.073 ha, in linea peraltro con gli ettari di superficie forestale danneggiata rilevati nel corso della precedente programmazione - misura 2.2.6) ha alla base anche i dati relativi all'andamento degli incendi boschivi (fenomeno ben noto in Liguria) sviluppatosi tra il 2007 e il 2013, e indicanti il numero medio annuo di incendi e, soprattutto, la superficie media annua percorsa dal fuoco in quel periodo.

Nello stesso tempo è stata determinata la spesa ritenuta adeguata a sostenere gli investimenti previsti.

Il presupposto "veritiero" sul quale è stato quantificato, per il periodo 2014/2020, il valore degli indicatori non ha tuttavia trovato riscontro nel prosieguo degli anni successivi che, fatto salvo il picco del 2017, mostrano invece una tendenza alla diminuzione sia degli incendi sia delle aree da questi interessate.

A questo risultato si ritiene abbiano contribuito sia gli investimenti di prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici (misura M.8.3) sia quelli volti ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste (misura M.8.5).

Preso atto di questo calo, e considerato che alla prima delle due misure citate sono destinate parte delle nuove risorse, si ritiene opportuno trasferire le risorse non utilizzate per gli interventi di ripristino verso la misura M.8.5 che favorendo, tra l'altro, investimenti atti ad accrescere la capacità dei sistemi forestali a reagire a fattori perturbativi, tende a fronteggiare proprio i rischi di incendio (oltre al dissesto e agli attacchi parassitari).

Ne consegue una nuova quantificazione dei valori degli indicatori di output delle due misure, M.8.4 e M.8.5 (al ribasso per la prima, in aumento per la seconda) che comporta automaticamente anche la modifica degli indicatori target da essi alimentati (T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenirne l'erosione).

La modifica di alcuni degli indicatori sopra citati ha naturalmente richiesto un allineamento di valori con quanto indicato nel quadro di riferimento dei risultati.

Per quanto riguarda, in particolare, la priorità 3, poiché i due indicatori fisici diversi dal numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio continuano a rappresentare più del 50% della dotazione finanziaria della priorità, l'indicatore riferito alla FA 3B può essere cancellato.

4.2.1.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di	Valore obiettivo	Aggiustamento	Aggiustamento	Valore assoluto
----------	------------	-----------------------	------------------	---------------	-------------------------------	-----------------

		misura, se del caso	2025 (a)	"top-up" (b)	"EURI" (c)	del target
			(...)			
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione e dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo			(...)			
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	140,00			140,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura			(...)			
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	7.502,00 9.525,00			7.502,00 9.525,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale			(...)			
	X di gestione	Terreni gestiti in (ha) + terreni agricoli mirati a ridurre le emissioni di azoto (aspetto specifico 5A)	4.127,00 6.110,00	agricoli e forestali in maniera tale da sequestro e la conservazione (aspetto 5E) oggetto di contratti di gestione di emissioni di azoto (aspetto 5D) + terreni applicano irrigazione più efficiente (ha)		4.127,00 6.110,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali			(...)			
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	299.085,00 402.758,00			299.085,00 402.758,00

4.2.2. Capitolo 8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 regolamento (UE) n. 1305/2013

4.2.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito dell'introduzione delle unità di costo standard nell'ambito delle sottomisure M.02.03 ed M.10.02 (cfr. sezioni 4.27 e 4.33), si provvede ad aggiornare l'elenco delle sottomisure che ad esse ricorrono.

4.2.2.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.1 Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura....

Calcolo dei costi semplificati

(...)

Con riferimento al sostegno previsto dalle sottomisure 2.1, [2.3](#), [10.2](#), 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 e 16.9. la determinazione dell'unità di costo standard è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni fornite da documenti di indirizzo redatti a livello nazionale.

4.2.3. Capitolo 8.2.2.3.2. M02.03 - Formazione dei consulenti

4.2.3.1. *Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica*

La modifica, proposta in applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, consente una semplificazione delle procedure, con un risparmio in termini amministrativi ed economici.

L'introduzione dei Costi Standard Unitari (CSU), infatti, rende possibile la riduzione degli oneri burocratici legati al processo gestionale delle domande di sostegno, determinando una serie di vantaggi, quali modalità di rendicontazione delle spese più rapide, per l'eliminazione della documentazione giustificativa della spesa, abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione della stessa, riduzione dei costi di verifica dei documenti amministrativo contabili di rendiconto delle spese sostenute.

Nella tipologia di intervento targata M.2.3, come in quella targata M.1.1, lo scopo consiste nel sostenere azioni di formazione e di aggiornamento. La formazione per i consulenti, inoltre, può equipararsi, per tipologia e durata dei corsi, all'attività formativa in campo agricolo.

In considerazione di ciò, per le voci di spesa comuni alle due tipologie, si ritiene opportuno estendere anche alla prima gli stessi CSU applicati alla seconda, per la cui quantificazione risultano seguite le indicazioni di documenti di indirizzo redatti a livello nazionale. La metodologia seguita per la determinazione dei CSU risulta conforme a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto basata su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

4.2.3.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

(...)

Sono ammissibili le seguenti categorie di costi:

(...)

- *spese generali e di assicurazione per responsabilità verso terzi.*

Rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le voci di spesa sopraelencate, con l'esclusione delle spese per visite guidate. Per tale voce di spesa (visita guidata), che non rientra nell'ambito dei costi standard, si rimanda al capitolo 8.2.1.3.1.8.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 100 % del costo ammissibile. A norma dell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 vige il massimale di euro 200.000 per triennio e per beneficiario.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013 come segue:

euro 17,5 ora-corso/allievo per corsi di durata inferiore o uguali a 40 ore;

euro 14,4 ora-corso/allievo per corsi di durata superiore a 40 ore.

Per la voce di spesa non coperta da UCS si utilizza l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati" dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, procedendo alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

(...)

7. ragionevolezza dei costi e valutazione dell'applicazione dei costi standard;

8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori.

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

(...)

7. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi, provvedere al monitoraggio dei costi standard, anche in base all'eventuale esperienza di altre regioni;

8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La formazione per i consulenti può essere equiparata per tipologia e durata del corso e per le voci di spesa ammesse all'attività formativa in campo agricolo, finanziata a valere sulla misura M.1.1. Pertanto per l'attuazione della misura M.2.3 si applicano i valori di UCS adottati per la misura M.1.1, ai sensi dell'opzione b) "tabelle standard di costi unitari" del paragrafo 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013.

Si rimanda alla metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dei costi unitari standard (UCS) da applicare ai corsi di formazione della misura M.1.1 (vedi paragrafo 8.2.1.3.1.10.) La metodologia individuata risulta conforme con quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto utilizza un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

4.2.4. Capitolo 8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

4.2.4.1. *Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica*

Cfr. sezione 4.2.8 Capitolo 8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19).

Per evitare, inoltre, differenze di trattamento tra i progetti integrati tra le misure M.4.1 e M.6.1 presentati nelle diverse fasi di attuazione del PSR, si ritiene opportuno che una parte delle risorse aggiuntive di cui al regolamento (UE) n. 2020/2220 siano impiegate per completare il finanziamento dei suddetti progetti integrati, scorrendo le graduatorie e concedendo il sostegno della misura M.4.1 ai giovani che hanno già ottenuto il sostegno sulla misura M.6.1, a condizione che la domanda sia risultata ammissibile e il relativo punteggio, a seguito del bando di gara della misura M.4.1 e dell'applicazione dei criteri di selezione afferenti a questa misura, sia superiore al minimo previsto dal bando.

4.2.4.2. *Effetti previsti della modifica*

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.4.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

(...)

Combinazione con altre misure

Nell'attuazione del programma, la misura 4 può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione (progetti integrati, così come definiti al capitolo 8.2.4.6, [e pacchetto giovani](#)) o al fine di realizzare progetti di cooperazione a livello territoriale, settoriale o di filiera.

La misura 4 può essere combinata con le misure 1, 3, 6.1 ([pacchetto giovani](#)), 10, 11, 14, 16.

[Per evitare differenze di trattamento tra i progetti integrati tra le misure 4.1 e 6.1 presentati nelle diverse fasi di attuazione del PSR, una parte delle risorse aggiuntive di cui al regolamento \(UE\) n. 2020/2220 sono utilizzate per completare il finanziamento dei suddetti progetti integrati, scorrendo le graduatorie e concedendo il sostegno della misura 4.1 ai giovani che hanno già ottenuto il sostegno sulla misura 6.1, a condizione che la domanda sia risultata ammissibile e il relativo punteggio a seguito del bando di gara della misura 4.1 e dell'applicazione dei criteri di selezione afferenti a questa misura sia superiore al minimo previsto dal bando.](#)

4.2.5. Capitolo 8.2.4.3.1. M04.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole

4.2.5.1. *Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica*

L'analisi condotta dal valutatore indipendente sull'efficacia dei criteri di selezione della misura M.4.1 ha evidenziato che, in sede di attuazione, il criterio legato agli investimenti collettivi è risultato ininfluenza nel determinare la graduatoria di merito delle domande di sostegno presentate.

Visto lo scarso interesse da parte delle aziende ad effettuare investimenti di tal natura, si provvede quindi ad eliminare il relativo principio. A fini di coerenza del testo, si provvede, altresì, ad eliminare il riferimento agli investimenti collettivi laddove per essi era prevista un'intensità dell'aiuto maggiorata.

4.2.5.2. *Effetti previsti della modifica*

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- (...)
- ~~investimenti collettivi~~;
- (...)

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

(...)

- imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni -conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013; • ~~investimenti collettivi e~~ progetti integrati;

(...)

4.2.6. Capitolo 8.2.4.3.5. M04.04 - Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali

4.2.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'analisi condotta dal valutatore indipendente sull'efficacia dei criteri di selezione della misura M.4.4 ha evidenziato 1) come la tipologia di interventi sovvenzionati non sia risultata diversificata comprendendo, tutte le domande istruite, le sole azioni di ripristino di muretti a secco e 2) come il carattere di premialità riconosciuto al ripristino di muretti a secco abbia di fatto operato più da condizione di ammissibilità che da criterio di selezione.

La riflessione che ne è scaturita induce a ritenere opportuno riconoscere natura premiale anche agli interventi diversi dalla ricostituzione dei muretti a secco, visto il contributo che pure la costituzione di siepi, la realizzazione di piccoli invasi, ecc. possono dare alle finalità della focus area di riferimento (4A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, comprese le zone Natura 2000 e le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, dell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa).

Si provvede, pertanto, ad introdurre uno specifico principio di selezione, in tal modo stabilendo una situazione di equilibrio di pesi tra le varie tipologie di investimento ammissibili (la voce generica "altri" riunisce l'ampia gamma di investimenti ammissibili dall'operazione diversi dal ripristino dei muretti a secco, al fine di evitarne la puntuale ripetizione).

La valutazione su quale dei due principi in questione possa avere maggiore rilevanza rispetto all'altro sarà successivamente fatta in sede di Comitato di Sorveglianza, allorché si procederà a declinare tali principi in puntuali criteri di selezione con attribuzione dei relativi punteggi.

La fase di attuazione, dal canto suo, ha evidenziato notevoli difficoltà nella verifica del requisito legato alla localizzazione degli interventi in aree a maggiore criticità a livello di bacino idrografico, vista l'assenza di banche dati informatizzate.

La modifica proposta, quindi, eliminando i maggiori oneri amministrativi che il controllo di questo requisito comporta, semplifica le procedure di istruttoria delle domande di sostegno, e di conseguenza, rende più celeri i tempi di liquidazione del contributo.

Altra modifica proposta riguarda l'aggiunta delle misure M.12 e M.13 nell'ambito del principio riferito alle operazioni realizzate da beneficiari di altre misure del PSR (allo stato attuale, M.10 e M.11).

Il principio è stato pensato per premiare chi presenta una domanda di sostegno anche su quelle misure che hanno un effetto ambientale inteso nel suo senso più ampio, come gestione, tutela e conservazione del territorio. Il valutatore d'altro canto, in più occasioni, ha rilevato come le misure M.12 e M.13 esplicano il loro effetto in funzione del ruolo di presidio svolto dall'agricoltura e dalla forestazione nelle aree montane e svantaggiate.

4.2.6.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- *Investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000”;*
- *operazioni realizzate da beneficiari delle misure 10, 11, [12 o 13](#) del PSR;*
- *[investimenti per](#) ripristino di muri a secco;*

~~• *per quanto riguarda il ripristino dei muri a secco: localizzazione degli interventi in aree a maggiore criticità secondo le pertinenti analisi a livello di bacino idrografico.;*~~

~~• *[altri investimenti non produttivi previsti dall'operazione, diversi dal ripristino di muri a secco](#)*~~

4.2.7. Capitolo 8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

4.2.7.1. *Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica*

La fase di attuazione del programma ha evidenziato la necessità di introdurre un approccio integrato di sostegno allo sviluppo imprenditoriale dedicato ai giovani agricoltori. L'approccio (pacchetto giovani) consiste nel collegare un insieme di azioni in favore dei giovani che si insediano in agricoltura per la prima volta e che, oltre al premio per l'avviamento dell'attività agricola, preveda anche un finanziamento per gli investimenti di ammodernamento delle strutture aziendali e la diversificazione delle attività agricole.

4.2.7.2. *Effetti previsti della modifica*

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.6.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

(...)

La misura 6 può essere attuata in combinazione con altre misure al fine di semplificazione (progetti integrati [e pacchetto giovani](#)) o al fine di realizzare progetti collettivi o di cooperazione a livello territoriale o settoriale o di filiera.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la misura 6 può essere combinata con le misure 1, 2, 4, 8, 9 e 16.

[La misura 6.1 può essere combinata con le misure 4.1 e 6.4 \(pacchetto giovani\).](#)

4.2.8. Capitolo 8.2.6.3.1. M06.01 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori

4.2.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La fase di attuazione ha evidenziato la difficoltà di verifica del requisito legato all'accertabilità del vincolo di parentela fino al terzo grado: troppo spesso infatti lo stato di famiglia rilasciato dai Comuni è tale da non consentire di appurare l'assenza di relazioni di parentela al secondo e al terzo grado. A fini di semplificazione delle procedure di istruttoria delle domande di sostegno si provvede, quindi, ad eliminare tale riferimento, limitando il controllo del legame parentale al primo grado.

A fini di maggior chiarezza, inoltre, si è ritenuto di specificare che nel caso di insediamento in azienda costituita per almeno il 50% da terreni non coltivati da almeno 5 anni, il giovane è tenuto ad impegnarsi al recupero di tali terreni entro un tempo determinato, che si ritiene opportuno far coincidere con la data di conclusione del piano di sviluppo dell'azienda.

Per evitare differenze di trattamento tra i progetti integrati tra le misure 4.1 e 6.1 presentati nelle diverse fasi di attuazione del PSR, una parte delle risorse aggiuntive di cui al regolamento (UE) n. 2020/2220 sono utilizzate per completare il finanziamento dei suddetti progetti integrati, scorrendo le graduatorie e concedendo il sostegno della misura 4.1 ai giovani che hanno già ottenuto il sostegno sulla misura 6.1, a condizione che la domanda sia risultata ammissibile e il relativo punteggio a seguito del bando di gara della misura 4.1 e dell'applicazione dei criteri di selezione afferenti a questa misura sia superiore al minimo previsto dal bando.

4.2.8.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

(...)

*I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 8.000 Euro per gli insediamenti in aziende costituite per almeno il 50% da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al **terzo primo** grado. [Nel primo caso, il giovane che si insedia si impegna a recuperare a coltura i terreni entro la conclusione del piano aziendale di sviluppo.](#)*

(...)

4.2.9. Capitolo 8.2.10.3.4. M10.02 - Interventi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

4.2.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'adozione dei Costi Standard Unitari (CSU) per le spese di personale nell'ambito della tipologia di intervento M.10.2 mira ad introdurre un elemento di semplificazione in un'ottica di velocizzazione delle procedure amministrative di istruttoria.

I CSU sono quelli già adottati per le spese di personale sostenute nell'ambito della misura M.16. Per la tipologia di alcune attività previste e per i partner coinvolti, la misura M.10.2 si riferisce, infatti, a progetti operativi riconducibili ai progetti di cooperazione. La metodologia seguita per la determinazione dei CSU risulta conforme a quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto basata sia su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sia su valori definiti per altre politiche dell'UE per analoghe operazioni e beneficiari.

La scheda di misura viene inoltre aggiornata in ordine alle attività che possono essere svolte nell'ambito dei progetti operativi. Si tratta di un adeguamento in linea con quella che è stata in questi anni l'evoluzione della strategia sulla biodiversità.

La proposta di modifica infine è l'occasione per correggere alcuni refusi: 1) estendere ai seminativi i settori interessati dalle attività previste dalla misura, 2) indicare la Regione e le imprese agricole quali enti o soggetti qualificati, specificare che i beneficiari devono partecipare in forma aggregata, in linea con quella che è la natura della misura.

4.2.9.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

(...) L'operazione prevede attività che riguardano i settori orticolo, viticolo, olivicolo, frutticolo, floricolo, e piante officinali e seminativo (graminacee e leguminose) finalizzate alle seguenti azioni:

(...)

All'interno delle "azioni mirate" le attività che possono essere oggetto dei progetti operativi sono:

- la caratterizzazione (morfologica, genetica, etc.) e la valutazione agronomica delle varietà;*
- il risanamento e la produzione (premultiplicazione) di materiale di propagazione sano precommerciale;*
- la realizzazione e la gestione di campi collezione utilizzando le risorse genetiche raccolte e duplicate in purezza;*
- la realizzazione e la gestione di banche del germoplasma;*
- la realizzazione di nuclei di premultiplicazione quali centri di produzione del materiale vegetale;*
- la predisposizione di schede colturali per la caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali e di dossier come previsto per l'iscrizione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare Registro nazionale delle cultivar;*
- la realizzazione della i banche dati e della rete regionale sull'agro biodiversità*

All'interno sia delle "azioni concertate" che delle "azioni di accompagnamento" le attività che possono essere oggetto dei progetti operativi sono:

(...)

.

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

(...)

- [Legge 1° dicembre 2015, n. 194 recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”](#);

(...)

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

Enti pubblici qualificati (es. [Regione Liguria](#), centri di ricerca, istituti universitari), associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica, soggetti qualificati ~~quali ad~~ (es. [imprese agricole](#), scuole agrarie e istituti superiori agrari, vivai, orti botanici, prestatori di servizio preventivamente riconosciuti dalla Regione).

I beneficiari ~~possono~~ devono partecipare ~~anche~~ in forma aggregata (es. associazioni temporanee) ad eccezione della Regione Liguria per le attività svolte direttamente.

Alcune attività relative alla conservazione ex situ potranno essere realizzate anche al di “fuori del territorio regionale”.

8.2.10.3.4.4. Costi ammissibili

(...)

- spese per ~~no~~ le ~~affitto~~ attrezzature e materiale durevole (compreso materiale informatico),

(...)

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

1. Presentazione di progetti operativi inerenti le azioni mirate, concertate e/o di accompagnamento, finalizzati alla conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura dei seguenti settori orticolo, viticolo, olivicolo, frutticolo, floricolo, e piante officinali e seminativi.

(...)

8.2.10.3.4.7. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si prevede un contributo sulle spese sostenute e ammesse pari al 100%.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:

<u>LIVELLO DEL PERSONALE</u>		<u>CSU (€ per ora)</u>
<u>Alto</u>	<u>Professore ordinario</u>	<u>73</u>
<u>Medio</u>	<u>Professore associato</u>	<u>48</u>
<u>Basso</u>	<u>Ricercatore/Tecnico amministrativo</u>	<u>31</u>

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

<u>LIVELLO DEL PERSONALE</u>		<u>CSU (€ per ora)</u>
<u>Alto</u>	<u>Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello</u>	<u>55</u>
<u>Medi</u>	<u>Ricercatore e Tecnologo di III livello</u>	<u>33</u>
<u>Basso</u>	<u>Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo</u>	<u>29</u>

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di partenariato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La metodologia individuata risulta conforme con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizza:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE per analoghe operazioni e beneficiari.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati.

~~Per le spese generali di funzionamento è prevista una somma forfettaria in percentuale del 15% della spesa ammessa per il personale (ai sensi dell'art. 68, par. 1 b) del Reg. (UE) 1303/2013) solo a fronte delle spese realmente effettuate e rendicontate.~~

~~Per le categorie di costi relativi alla opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva.~~

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

~~E' previsto un sostegno per le spese effettivamente sostenute e ammesse.~~

~~Per le spese generali di funzionamento si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67, a fronte delle sole spese realmente effettuate e rendicontate.~~

La misura M10.02 può essere equiparata alla Misura M16 in quanto trattasi di progetti operativi riconducibili ai progetti di cooperazione per la tipologia di alcune attività previste e per i partner coinvolti.

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M10.02 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo, già adottati per l'attuazione della Misura 16:

□ "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale; □ "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020" redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

*(tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa) *(12 mesi/Numero di ore produttive annuali) * coefficiente correttivo degli oneri figurativi*

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;*
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.*

4.2.10. Modifiche al capitolo 11 per riallineamento indicatori

4.2.10.1. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

11. PIANO DEGLI INDICATORI

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<i>T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)</i>	<i>0,69</i>
<i>Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)</i>	<i>140,00</i>

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
	(...)	
<i>M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)</i>	<i>N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole</i>	<i>140,00</i>
<i>M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)</i>	<i>Spesa pubblica totale in EUR (5.1)</i>	<i>4.325.000,00</i> <i>3.457.639,40</i>
	(...)	

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
	(...)	
<i>M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)</i>	<i>Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)</i>	<i>4.127,00</i> <i>6.110,00</i>
	(...)	
<i>M11 - Agricoltura biologica (art. 29)</i>	<i>Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)</i>	<i>1.400,00</i> <i>670,00</i>
<i>M11 - Agricoltura biologica (art. 29)</i>	<i>Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)</i>	<i>1.100,00</i> <i>1.870,00</i>
	(...)	

Foreste

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
	(...)	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	12.075.000,00 <u>3.807.500,00</u>
	(...)	

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	7,71 <u>21,76</u>
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	3.375,00 <u>9.525,00</u>

(...)

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	11,63 <u>19,76</u>
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	5.091,00 <u>8.650,00</u>

(...)

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	15,14 <u>19,76</u>
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	6.627,00 <u>8.650,00</u>

(...)

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0,29 0,09
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	1.073,00 338,00

(...)

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	0,99 2,07
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	4.127,00 8.650,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
(...)		
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio	4.127,00 6.110,00
(...)		
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	270,00 670,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	200,00 1.870,00
(...)		

(...)

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	58,61 78,93
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	299.085,00 402.758,00
(...)	

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
----------------------------	-------------------------------	--------

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	299.085,00 402.758,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	515.000,00 1.000.000,00
(...)		
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	6.515.000,00 1.530.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	1. 670.000,00 2. 469.770,00

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma Indicatore/i

di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
01	Aziende agricole che investono in azioni di prevenzione e/o beneficiano direttamente di azioni di prevenzione di enti pubblici e/o consorzi	3B	0,25	Percentuale

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui fondi EURI	Unità
(...)						
02	Operazioni beneficiarie del sostegno (8.3)	M08	5E	80,00 172,00	31,00	Numero
03	Superficie forestale oggetto di investimenti per il ripristino dei danni derivanti da incendi boschivi, calamità naturale ed eventi catastrofici (8.4)	M08	P4	1.073,00 338,00		ha
04	Aziende agricole che investono in azioni di prevenzione e/o beneficiano direttamente di azioni di prevenzione di enti pubblici e/o consorzi (5.1)	M05	3B	50,00		Numero
(...)						
Commento: Questo L'indicatore 03 viene utilizzato per la valorizzazione del target T13 in quanto il ripristino delle superfici danneggiate contribuisce significativamente alla prevenzione dell'erosione del suolo (aspetto specifico 4c). L'indicatore 04 viene utilizzato per la valorizzazione dell'indicatore obiettivo specifico 01						

4.2.11. Capitolo 13. - Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato

4.2.11.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il riferimento al regime *de minimis* [regolamento (UE) n. 1407/2013] non riguarda la misura M10. Si provvede ad eliminare il refuso. Ne consegue anche che sul sistema SFC, viene eliminata l'intera sezione

4.2.11.2. Effetti previsti della modifica

13.8. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Il testo attuale del PSR è eliminato:

Titolo del regime di aiuti: Pagamenti agro-climatico-ambientali

FEASR (in EUR): 167.622,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 222.378,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 390.000,00

13.8.1.1. Indicazione

Pagamenti agro-climatico-ambientali si applica il regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013

4.2.12. Impatto della modifica sugli indicatori

Le proposte di modifica ai capitoli 7 e 11 del PSR comportano una variazione al set degli indicatori del programma e alla loro quantificazione (*cfr.* 4.2.1.1.Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica).

4.2.13. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

4.3. INFORMATIVA B.U.L.

4.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il Piano Tecnico BUL Liguria si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga", definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione europea con Decisione del 30/06/2016. Il "Piano", allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall'Accordo di Programma tra MISE e Regione Liguria del 3 agosto 2016. Il "Piano" si rivolge esclusivamente alle Aree Bianche, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale.

L'attuale piano è finanziato dalle seguenti risorse:

- a) Euro 19.500.000= a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
- b) Euro 13.081.653= a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
- c) Euro 8.757.087= a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015

L'aggiornamento del luglio 2020 del Piano Tecnico BUL della Regione Liguria una volta approvato in maniera definitiva, porterà all'aggiornamento dei dati del piano per l'allineamento ai progetti del Concessionario, alla revisione dell'attribuzione dei fondi ai comuni, all'esclusione dal piano dei comuni ad alta copertura da parte di privati, alla valutazione economica con IVA a valere su fondi FSC, all'eliminazione della quota di contingency FSC ed all'aggiornamento del cronoprogramma.

Gli interventi relativi alla banda ultra larga, già previsti nell'ambito del PSR pre-modifica e che concorrono agli obiettivi stabiliti nella strategia Banda Ultra Larga italiana, consentiranno di raggiungere entro il 2023 il 50,04% di unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della Liguria previste dal Progetto Banda Ultra Larga di cui:

- il 21,18% con velocità in download di almeno 30 mbps con tecnologia FWA
- il 78,82% con velocità in download di almeno 100 mbps con tecnologia FTTH

La percentuale rimanente del 49,96% della unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della Liguria previste dal Progetto Banda Ultralarga verrà coperto con le altre fonti di finanziamento precedentemente citate.

L'AdG non ritiene necessario, per questa programmazione, aumentare la dotazione finanziaria della sottomisura 7.3 in quanto sono già previsti interventi da parte di altre fonti di finanziamento come ad esempio:

- a) Progetti previsti dal PNRR
 - piano "Italia a 1 Giga",
 - piano "Scuola connessa",
 - piano "Sanità connessa",
 - piano "Italia 5G",
- b) aggiornamento del "Piano voucher"
- c) completamento del piano "BUL aree bianche"

Infatti, in coerenza con la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga "Verso la Gigabit Society" approvata il 25 maggio 2021, la regia degli interventi sopra elencati, nonché le decisioni da assumere, sono di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale presieduto dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Tali interventi consentiranno che le reti a 100 Mbps raggiungano o siano disponibili per tutte le famiglie nelle aree rurali e non, incluse le case sparse, entro il 2025, con la possibilità di aggiornare tali reti per raggiungere velocità molto più elevate.

A completamento degli interventi, anche il CAP Plan potrà contribuire alla Strategia della Banda

Ultralarga fornendo fonti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di copertura.

4.3.2. Effetti previsti della modifica

Non pertinente

4.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non pertinente

4.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente